

<p><i>Statuto Federale deliberato dall'Assemblea Nazionale Straordinaria FMSI del 30 settembre 2012, emendato dal Presidente Federale con deliberazione n. 8 del 03 Ottobre 2012, approvato dalla Giunta Nazionale del CONI con deliberazione n. 312 dell'08 Ottobre 2012, ratificato dall'Assemblea Nazionale Straordinaria FMSI del 1 dicembre 2012.</i></p>	<p><i>Nuovo Testo</i></p>	<p><i>Note</i></p>
<p><b>TITOLO I</b> <b>Costituzione e Scopi</b></p>		
<p><b>Art. 1</b> <b>Costituzione, scopo e sede</b></p> <p>1.1 La Federazione Medico Sportiva Italiana - FMSI - fondata nel 1929 è l'unico ente nazionale riconosciuto quale membro della Federazione Internazionale di Medicina dello Sport - F.I.M.S. - riconosciuta dal CIO, e dalla Federazione Europea di Medicina dello Sport - E.F.S.M.A. La FMSI svolge la propria attività in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi delle indicate federazioni internazionali, purché non siano in contrasto con le deliberazioni e gli indirizzi del CIO e del CONI.</p> <p>1.2 La FMSI, riconosciuta ai fini sportivi dal CONI, è dotata di autonomia tecnica, organizzativa e di gestione, sotto la vigilanza del CONI stesso. È Associazione a carattere nazionale, con personalità giuridica di diritto privato, ai sensi del D.Lgs. 23 luglio 1999, n. 242 e successive modificazioni; non ha finalità di lucro, né sindacali.</p> <p>1.3 La FMSI è costituita dalle Associazioni dei medici che operano, anche in collaborazione con figure professionali tecniche e sanitarie, nell'ambito delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, degli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI e nell'ambito dell'attività fisica, sportiva e</p>		

riabilitativa.

- 1.4 La FMSI è ispirata al principio democratico di partecipazione all'attività sportiva da parte di tutti, in condizioni di uguaglianza e di pari opportunità ed in conformità alle deliberazioni del CONI.
- 1.5 La FMSI partecipa alle manifestazioni sportive nelle quali sia richiesta la presenza del medico, secondo la vigente normativa sportiva del CONI.
- 1.6 La FMSI ha lo scopo di assicurare all'atleta ed al praticante l'attività motoria le migliori condizioni per svolgere l'attività fisica e sportiva con beneficio e senza danno per la salute, a livello agonistico e non agonistico.
- 1.7 La FMSI può compiere ogni attività accessoria o strumentale al perseguimento dei fini istituzionali anche attraverso soggetti giuridici dalla stessa costituiti o partecipati.
- 1.8 La FMSI ha sede in Roma ed ha durata illimitata.

## **Art. 2**

### **Funzioni e Compiti**

- 2.1 La FMSI espleta l'indispensabile funzione di assicurare la tutela della salute di persone abili e con disabilità, che svolgono attività fisico-sportiva, anche per garantire il regolare e corretto svolgimento delle gare, delle competizioni e dei campionati di ogni ordine e grado.
- 2.2 A tal fine, la FMSI:
- a) assicura l'assistenza medica, tecnica e sanitaria indispensabile all'organizzazione sportiva, agli atleti ed ai soggetti praticanti attività fisica;
  - b) provvede alla divulgazione delle conoscenze medico-sportive nel mondo dello sport;
  - c) assicura il controllo antidoping con i propri Medici Ispettori Antidoping ed anche per mezzo di propri Laboratori, nel

rispetto della legislazione vigente, e si attiene alle Norme Sportive Antidoping approvate dalla Giunta Nazionale del CONI, in attuazione del Codice WADA - World Antidoping Agency;

- d) promuove ed incentiva studi e ricerche scientifiche nel campo della medicina dello sport e delle scienze applicate all'esercizio fisico ed agli sport anche in relazione alle condizioni igienico-ambientali, nel campo delle tecniche antidoping e in ogni altro campo attinente la promozione della salute attraverso lo sport agonistico, non agonistico e l'attività fisica per tutti, con particolare riguardo a persone con disabilità;
- e) tutela la salute degli atleti, d'intesa con il CONI, le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate, gli Enti di Promozione Sportiva e le altre organizzazioni sportive nazionali riconosciuti dal CONI, nel rispetto della legislazione vigente e dell'etica legata allo Sport, anche al fine di garantire un omogeneo e regolare supporto al corretto svolgimento delle gare, delle competizioni e dei campionati;
- f) esercita funzioni di prevenzione, di consulenza, di controllo medico, nonché di valutazione funzionale per gli atleti delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, degli Enti di Promozione Sportiva e delle organizzazioni sportive riconosciuti dal CONI e di chiunque ne faccia richiesta;
- g) si impegna nella prevenzione e nella repressione dell'uso di sostanze o di metodi proibiti che alterano le naturali prestazioni fisiche degli atleti in collaborazione con il CONI, le Federazioni Sportive Nazionali ed Internazionali, le Discipline Sportive Associate, gli Enti di Promozione Sportiva e le altre organizzazioni sportive nazionali riconosciuti dal CONI nel rispetto della legislazione vigente e delle norme internazionali e dell'Agenzia Mondiale Antidoping (WADA);
- h) favorisce l'armonizzazione dei comportamenti professionali

ed etici, da parte dei medici, attraverso l'informazione e la formazione scientifica-culturale continua e l'aggiornamento e la diffusione di linee guida nell'ambito di tutta l'organizzazione sportiva nazionale;

- i) si impegna nell'educazione sanitaria della popolazione sportiva e nell'attività di propaganda per la formazione di una coscienza sportiva, quale fattore di miglioramento fisico e morale della gioventù e divulga i principi fondamentali di un corretto stile di vita attraverso un'adeguata attività fisica e sportiva per il miglioramento della salute della popolazione;
- l) si impegna nello studio e nell'attuazione di ogni altra iniziativa utile ai fini della propaganda olimpica;
- m) provvede alla formazione continua dei Medici specialisti in Medicina dello Sport, anche nel rispetto delle norme di legge che regolano l'Educazione Continua in Medicina (E.C.M.), e degli operatori sanitari e tecnici operanti nell'ambito dello sport, della riabilitazione, della prevenzione e della prescrizione dell'attività fisica, favorendo l'acquisizione di crediti formativi, predisponendo appositi strumenti per la verifica della qualità sulle attività svolte;
- n) opera anche in collegamento e in collaborazione con le organizzazioni scientifiche nazionali e internazionali operanti nel campo della Medicina dello Sport, nonché con Enti o istituzioni pubbliche o private operanti nel settore della salute;
- o) elabora linee guida nel campo della Medicina dello Sport anche in collaborazione con Società scientifiche nazionali ed internazionali e con ogni altro soggetto avente titolo;
- p) sviluppa forme di collaborazione con professionalità tecniche e sanitarie in grado di supportare i Medici della FMSI nell'ambito della Medicina dello Sport e dell'attività fisico-sportivo-motoria e della riabilitazione;
- q) pubblica materiale divulgativo scientifico medico-sportivo, educativo e tecnico per la diffusione della cultura della Medicina dello Sport, dell'educazione e della promozione della salute attraverso lo sport. Si impegna altresì a

<p>contrastare l'uso improprio e l'abuso di farmaci o altre sostanze dannose per la salute da parte degli sportivi.</p>		
<p style="text-align: center;"><b>TITOLO II</b> <b>I Soggetti</b></p>		
<p style="text-align: center;"><b>Art. 3</b></p> <p><b>Associazioni affiliate e Tesserati - Soci Onorari - Soci Benemeriti</b></p> <p>3.1 Possono presentare domanda di affiliazione alla FMSI le Associazioni Medico Sportive Dilettantistiche, di seguito indicate AMS, non aventi scopo di lucro, le cui finalità risultino in conformità con gli scopi istituzionali della FMSI e che intendano svolgere nell'ambito federale attività tra quelle ricomprese nell'Art. 2, in quanto compatibili.</p> <p>3.2 Gli Affiliati devono essere riconosciuti ai fini sportivi dal Consiglio Nazionale del CONI o, per delega di quest'ultimo, dal Consiglio Direttivo Federale (CDF) della FMSI; devono essere retti da statuti redatti sulla base del principio di democrazia interna e non contrastanti con lo Statuto della FMSI e con i principi posti dal CDF in sede interpretativa dello stesso, che saranno approvati da parte della Giunta Nazionale del CONI o dal CDF, se delegato dalla Giunta stessa. Ad analoga approvazione devono essere sottoposte le eventuali modifiche dello statuto. Detti statuti dovranno riportare l'impegno di esercitare, senza fini di lucro, con lealtà sportiva la loro attività, osservando i principi, le norme, le consuetudini sportive al fine di salvaguardare la funzione educativa, popolare, sociale e culturale dello sport. Le Associazioni Medico Sportive devono prevedere, negli statuti, l'obbligo di conformarsi alle norme ed alle direttive del CONI, nonché allo Statuto ed ai Regolamenti della Federazione.</p>		

3.3 Per l'affiliazione le Associazioni devono presentare, tramite il Comitato Regionale o il Delegato Regionale della FMSI, domanda alla Segreteria Generale della FMSI accompagnata dallo Statuto comprovante il rispetto della democrazia interna e dalle quote di affiliazione e di tesseramento nei modi stabiliti dal Regolamento allo Statuto e nelle misure deliberate annualmente dal Consiglio Direttivo Federale.

3.4 Gli Statuti delle Associazioni Medico Sportive dovranno essere redatti nel rispetto dell'Art. 90 della L. n. 289/2002 e successive modificazioni ed integrazioni.

3.5 Tutti i medici, Soci delle Associazioni affiliate e iscritti regolarmente all'Ordine dei Medici, devono essere tesserati alla FMSI dall'Associazione competente, secondo quanto stabilito dal Regolamento allo Statuto.

3.6 Ogni Tesserato può essere iscritto alla FMSI, nel corso dello stesso anno solare, da una sola Associazione che, di norma, coincide con quella della Provincia di residenza, di domicilio abituale o dell'attività professionale del socio stesso.

3.7 I Tesserati sono distinti in:

a) Soci Ordinari: sono medici-chirurghi in possesso della specializzazione universitaria in medicina dello sport o della qualificazione medico-sportiva, ai sensi della Legge n. 1099 del 1971.

Solo i Tesserati Ordinari possono fregiarsi del titolo di medico sportivo o dello sport.

b) Soci Aggregati: sono medici-chirurghi, privi della specializzazione in medicina dello sport, che hanno dimostrato di voler contribuire al perseguimento delle finalità della FMSI e che abbiano partecipato ad un corso di formazione in Medicina dello Sport, disposto dalla FMSI, organizzato o espressamente autorizzato dalla FMSI e svolto nel rispetto delle norme federali in materia.

c) Soci Aderenti: sono i soggetti indicati al successivo Art. 31.

c) Soci Aderenti: sono i soggetti indicati al successivo **Art. 32**.

<p>3.8 Il Consiglio Direttivo Federale può attribuire, secondo le modalità ed i termini indicati nel Regolamento allo Statuto, la qualifica di “Socio Onorario” o “Benemerito” a personalità che si siano distinte per l’apporto scientifico professionale in favore della Medicina dello Sport. Queste qualifiche hanno la durata di un quadriennio olimpico.</p> <p>3.9 Il Consiglio Direttivo Federale, in deroga a quanto previsto dal precedente comma 7, lettera b, può accettare l’iscrizione quale socio aggregato di un medico-chirurgo indipendentemente dalla partecipazione ad un corso di formazione, in casi di comprovata lunga esperienza maturata nello svolgimento di incarichi operativi nell’ambito di Federazioni Sportive nazionali e/o internazionali. Analogamente potranno essere accettati anche medici con curriculum scientifico di particolare rilevanza, nell’ambito della Medicina dello Sport.</p> <p>3.10 Per la costituzione di una Associazione Medico Sportiva il numero dei soci ordinari non può essere inferiore a dieci, salvo quanto previsto dal successivo comma 14.</p> <p>3.11 Qualora nel corso dell’anno federale in un’Associazione affiliata venga meno, per qualsiasi ragione, il numero minimo dei Soci Ordinari di cui ai commi 10 e 14, l’Associazione deve, nel termine di sei mesi dall’evento, procedere alla ricostituzione del loro numero minimo.</p> <p>3.12 In mancanza di tale ricostituzione, alla scadenza del semestre, l’affiliazione è revocata.</p> <p>3.13 Per le Associazioni di cui al comma 10, se il numero dei Soci ordinari scende al di sotto di cinque, l’affiliazione è revocata con effetto dalla data dell’evento.</p> <p>3.14 In casi eccezionali e per comprovate esigenze di funzionalità della FMSI, ove all’interno del territorio di una provincia non sia possibile dar luogo alla costituzione di una Associazione, il Consiglio Direttivo Federale può approvare l’affiliazione di una Associazione purché composta da almeno cinque Soci Ordinari e</p>	<p>3.9 .....</p> <p>Socio Aggregato.....</p>	
---	--	--

comunque in presenza almeno di un numero complessivo di Tesserati non inferiore a 10. La presente clausola derogatoria, ove ne ricorrano i presupposti, può trovare applicazione anche in riferimento ai soggetti che, già ordinariamente associati, vengano a trovarsi con un numero di Soci Ordinari inferiori alla norma.

#### **Art. 4**

##### **Diritti e doveri delle Associazioni affiliate e dei Tesserati**

4.1 Le Associazioni affiliate hanno diritto:

- a) di partecipare tramite il loro Presidente alle Assemblee Federali, secondo le norme statutarie e regolamentari;
- b) di partecipare all'attività federale in base ai regolamenti specifici, nonché secondo le norme federali all'attività internazionale;
- c) di fruire dei vantaggi e delle agevolazioni concesse dalla FMSI.

4.2 I Tesserati devono attenersi al Codice di comportamento etico-sportivo emanato dal CONI ed inoltre:

- a) si impegnano a svolgere la loro attività nel rispetto del presente Statuto e del Regolamento allo Statuto, delle norme e dei principi approvati dal Consiglio Direttivo Federale, delle norme e dei regolamenti del CONI, delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate e degli Enti di Promozione Sportiva, nonché delle altre organizzazioni sportive riconosciuti dal CONI, nell'ambito delle quali i medici tesserati svolgono il loro compito;
- b) si impegnano a partecipare, con regolarità, all'attività federale, secondo le norme previste dal Regolamento allo Statuto;
- c) si impegnano a versare, entro i termini previsti dal Regolamento allo Statuto, le quote di iscrizione annuali.

4.3 I Tesserati hanno diritto:

- a) di partecipare alle attività organizzate dalla FMSI;

<p>b) di fruire dei vantaggi e delle agevolazioni concesse dalla FMSI;</p> <p>c) di concorrere alle cariche elettive federali e di partecipare alle Assemblee Nazionali e Regionali se in possesso dei requisiti richiesti.</p> <p>4.4 Le Associazioni affiliate ed i Tesserati, con la domanda di affiliazione o di tesseramento alla FMSI, si impegnano:</p> <p>a) ad accettare lo Statuto, i Regolamenti Federali e tutte le disposizioni federali e ad adempiere a tutti gli obblighi in esse stabiliti;</p> <p>b) a provvedere annualmente al rinnovo dell'affiliazione o del tesseramento entro il termine stabilito dal Regolamento allo Statuto e secondo le procedure ivi previste;</p> <p>c) ad effettuare servizi medici di gara richiesti e di controlli antidoping nel rispetto delle norme organizzative e tecniche federali utilizzando, ove possibile, le strutture di cui all'Art. 30 del presente Statuto.</p> <p>4.5 Le Associazioni cessano di appartenere alla FMSI:</p> <p>a) per recesso;</p> <p>b) per scioglimento;</p> <p>c) per mancata riaffiliazione nei termini previsti dal Regolamento allo Statuto;</p> <p>d) per inattività dipendente da volontà propria protratta per oltre 12 mesi, salvo giustificate ragioni da valutarsi da parte del Consiglio Direttivo Federale;</p> <p>e) per radiazione comminata dagli Organi di Giustizia;</p> <p>f) per revoca dell'affiliazione da parte del Consiglio Direttivo Federale per il venire meno dei requisiti che hanno dato luogo alla affiliazione medesima.</p> <p>Avverso la revoca o il diniego dell'affiliazione è ammesso il ricorso alla Giunta Nazionale del CONI, ai sensi dell'Art. 7, comma 5, lett. "n" dello Statuto del CONI, previa acquisizione del parere dell'Alta Corte di Giustizia Sportiva.</p> <p>4.6 Le Associazioni che cessano di far parte della FMSI per qualsiasi ragione sono tenute a soddisfare tutti gli eventuali obblighi, di</p>	<p>c) ad effettuare servizi medici di gara richiesti e di controlli antidoping nel rispetto delle norme organizzative e tecniche federali utilizzando, ove possibile, le strutture di cui <b>all'Art. 31</b> del presente Statuto.</p> <p>Avverso la revoca o il diniego dell'affiliazione è ammesso il ricorso alla Giunta Nazionale del CONI, ai sensi dell'Art. 7, comma 5, lett. "n" dello Statuto del CONI, previa acquisizione del parere <b>del Collegio di Garanzia dello Sport</b>.</p>	<p><i>Modifiche ai sensi del provvedimento del Consiglio Nazionale CONI 11 giugno 2014 "Principi di giustizia sportiva"</i></p>
---	--	---

qualsiasi natura, sia verso la FMSI, sia verso i propri Tesserati.

4.7 I componenti dell'ultimo Consiglio Direttivo delle Associazioni affiliate cessate non potranno ricoprire cariche nell'ambito di altre Associazioni Affiliate sino all'adempimento dei precitati obblighi.

4.8 I Tesserati cessano di appartenere alla FMSI:

- a) per dimissioni;
- b) per mancato rinnovo del tesseramento;
- c) per radiazione comminata dagli Organi di Giustizia della FMSI o del CONI o degli Ordini Professionali;
- d) per squalifica di qualsiasi temporalità subita per casi di doping;
- e) per ingiustificata mancata partecipazione alle attività federali, per più di un anno;
- f) per la perdita della qualifica che ha determinato il tesseramento.

4.9 Il Consiglio Direttivo Federale, qualora vengano accertate gravi violazioni all'ordinamento sportivo od in caso di constatata impossibilità di funzionamento di un'Associazione, può nominare un Commissario straordinario con compiti di verifica.

4.10 È sancito il divieto di far parte dell'ordinamento sportivo per un periodo di 10 (dieci) anni per quanti si siano sottratti volontariamente con dimissioni o mancato rinnovo del tesseramento alle sanzioni irrogate nei loro confronti. A tal fine da parte della Segreteria federale sarà emessa apposita attestazione a far data dalla quale decorre il periodo su indicato.

4.11 Il tesseramento dei soggetti di cui al comma precedente è comunque subordinato all'esecuzione della sanzione irrogata.

#### **Art. 5**

##### **II/I Presidente/i Onorario/i Federale/i**

5.1 Al fine di garantire continuità all'azione della Federazione e per fortificarne l'immagine, il Consiglio Direttivo Federale può sottoporre all'Assemblea Nazionale la nomina di Presidente

<p>Onorario Federale, nella persona del Presidente titolare nella/e precedente/i consiliatura/e.</p> <p>Il/i Presidente/i Federale/i Onorario/i partecipa/no, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo Federale ed alle Assemblee Nazionali. La carica di Presidente Onorario Federale non è sottoposta a decadenza quadriennale e cessa solo per dimissioni volontarie.</p>		
<p><b>TITOLO III</b> <b>Ordinamento</b></p>		
<p style="text-align: center;"><b>Capo 1 - Organizzazione Federale</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Art. 6</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Organi centrali e strutture territoriali</b></p> <p>6.1 Sono Organi Centrali della FMSI:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) l'Assemblea Nazionale;</li> <li>b) il Presidente Federale;</li> <li>c) il Consiglio Direttivo Federale;</li> <li>d) il Consiglio di Presidenza;</li> <li>e) il Segretario Generale;</li> <li>f) il Collegio dei Revisori dei Conti.</li> </ul> <p>6.2 Sono Strutture Territoriali:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) l'Assemblea Regionale;</li> <li>b) i Presidenti dei Comitati Regionali o i Delegati Regionali;</li> <li>c) i Comitati Regionali;</li> <li>d) i Delegati Provinciali.</li> </ul> <p>6.3 Sono Organi di Giustizia:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) la Commissione di Disciplina;</li> <li>b) la Commissione d'Appello;</li> <li>c) il Procuratore Federale.</li> </ul>	<p>6.3 Sono Organi di Giustizia:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) <b>il Tribunale Federale;</b></li> <li>b) <b>la Corte Federale d'Appello;</b></li> <li>c) <b>la Procura Federale</b></li> </ul>	<p><i>Modifiche ai sensi del provvedimento del Consiglio Nazionale CONI 11 giugno 2014 "Principi di giustizia sportiva" (art.3)</i></p>

**Art. 7**

**Organismi permanenti della Federazione**

7.1 Sono Organismi permanenti della Federazione:

- a) la Consulta dei Presidenti o Delegati Regionali;
- b) la Consulta dei Coordinatori regionali della Formazione;
- c) il Collegio dei Medici Federali;
- d) il Collegio dei Medici degli sport professionistici;
- e) il Collegio dei Medici FMSI operanti presso Strutture di Medicina dello Sport convenzionate;
- f) il Comitato Scientifico Culturale;
- g) la Commissione Statuti e Regolamenti;
- h) la Consulta dei Rappresentanti regionali delle sezioni di cui all'Art. 31.

**Capo 2 - Organi Centrali**

**Art. 8**

**Assemblea Nazionale**

8.1 L'Assemblea Nazionale è il massimo Organo Federale e ad essa spettano poteri deliberativi e tutti i poteri per conseguire gli scopi e le finalità della Federazione.

8.2 L'Assemblea Nazionale può essere Ordinaria o Straordinaria, è indetta dal Consiglio Direttivo Federale e convocata dal Presidente della Federazione, salvo i casi previsti dal presente Statuto. È composta dai Presidenti delle Associazioni affiliate

7.1 Sono Organismi permanenti della Federazione:

- a) la Consulta dei Presidenti o Delegati Regionali;
- b) la Consulta dei Coordinatori regionali della Formazione;
- c) **la Consulta dei Rappresentanti regionali delle sezioni di cui all'Art. 32.**
- d) **il Collegio dei Medici Federali;**
- e) **il Collegio dei Medici degli sport professionistici;**
- f) **il Collegio dei Medici FMSI operanti presso Strutture di Medicina dello Sport convenzionate;**
- g) **il Comitato Scientifico Culturale;**
- h) **la Commissione Statuti e Regolamenti;**

*Per coerenza con l'ordine complessivo indicato all'ex art. 26 dello Statuto*

<p>aventi diritto a voto o - in caso di impedimento - dai loro delegati, purché componenti quest'ultimi del rispettivo Consiglio Direttivo e regolarmente tesserati alla FMSI.</p> <p>8.3 Ciascuna Associazione affiliata ha diritto ad un voto.</p> <p>8.4 La partecipazione con diritto di voto è riconosciuta alle Associazioni che siano affiliate da almeno 12 mesi precedenti la data di effettuazione dell'Assemblea stessa, purché nel frattempo abbiano svolto effettiva attività federale, come previsto all'Art. 3.1, e la svolgano ancora alla data di convocazione dell'Assemblea.</p> <p>8.5 È preclusa la partecipazione all'Assemblea Nazionale alle Associazioni che non siano in regola con le quote di affiliazione e di riaffiliazione e con le quote di tesseramento.</p> <p>8.6 Partecipano ai lavori dell'Assemblea Nazionale, senza diritto a voto, il Presidente Federale, il/i Presidente/i Federale/i Onorario/i, i Vice Presidenti, i Consiglieri Federali, i membri del Collegio dei Revisori dei Conti, il rappresentante italiano nella F.I.M.S., i Presidenti/Delegati Regionali, i Delegati Provinciali, i Presidenti delle AMS affiliate da meno di 12 mesi, nonché il Segretario Generale che funge da Segretario verbalizzante. In assenza del Segretario la verbalizzazione verrà svolta da altra persona nominata dall'Assemblea.</p> <p>8.7 Possono partecipare, senza diritto a voto, i Rappresentanti negli Organi Direttivi Territoriali e Centrali delle sezioni di cui all'Art. 31, i membri del Collegio dei Medici Federali, il Presidente del Comitato Scientifico Culturale, i membri della Commissione Statuti e Regolamenti, il Presidente e i membri degli Organi di Giustizia, i Coordinatori degli Organismi di cui all'Art. 7, nonché i candidati alle cariche elettive.</p> <p>8.8 I Consiglieri Federali, i Vice Presidenti ed i candidati alle cariche elettive non possono rappresentare le Associazioni né</p>	<p>8.7 Possono partecipare, senza diritto a voto, i Rappresentanti negli Organi Direttivi Territoriali e Centrali delle sezioni di cui <b>all'Art. 32</b>, i membri del Collegio dei Medici Federali, il Presidente del Comitato Scientifico Culturale, i membri della Commissione Statuti e Regolamenti, il Presidente e i membri degli Organi di Giustizia, i Coordinatori degli Organismi di cui all'Art. 7, nonché i candidati alle cariche elettive.</p>	
---	---	--

direttamente né in quanto delegati. Pertanto, nel caso in cui essi ricoprissero anche la carica di Presidente di Associazione, dovranno delegare, in loro vece, un componente del proprio Consiglio Direttivo a rappresentare la stessa all'Assemblea Nazionale.

8.9 È preclusa la partecipazione all'Assemblea Nazionale a chiunque sia colpito da una sanzione di squalifica o di inibizione in corso di esecuzione alla data di celebrazione dell'Assemblea.

8.10 Il Consiglio Direttivo Federale nomina per le Assemblee Nazionali la Commissione Verifica Poteri composta da tre membri, di cui almeno uno facente parte degli Organi di Giustizia Federale, i quali provvedono ad eleggerne il Presidente. I membri della Commissione non possono essere candidati alle cariche elettive.

8.11 Il Regolamento allo Statuto disciplina le modalità di svolgimento dell'Assemblea, nonché delle elezioni degli organi assembleari ed i rispettivi compiti.

8.12 Le deliberazioni dell'Assemblea Nazionale sono prese a maggioranza dei voti, se non diversamente previsto.

#### **Assemblea Nazionale Ordinaria**

8.13 L'Assemblea Nazionale Ordinaria è celebrata ogni quattro anni per l'elezione degli Organi centrali della FMSI ed ogni due anni per l'approvazione delle linee programmatiche della Federazione. Le Assemblee Nazionali Ordinarie sono valide in prima convocazione con la presenza - diretta o per delega - di almeno la metà degli aventi diritto al voto ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aventi diritto a voto presenti. Per le sole Assemblee Nazionali Ordinarie e Straordinarie elettive è richiesta in seconda convocazione la presenza - diretta o per delega - di almeno la metà degli aventi

diritto al voto.

- 8.14 L'Assemblea Nazionale Ordinaria è convocata dal Presidente, o nei casi previsti da chi ne fa le veci, su conforme delibera di indizione del Consiglio Direttivo Federale, a mezzo lettera raccomandata da inviarsi almeno 45 giorni prima della data fissata per la riunione, se elettiva, ovvero almeno 30 giorni prima se non elettiva.
- 8.15 L'avviso di convocazione dovrà indicare l'ora, il giorno, il mese, l'anno ed il luogo della riunione, la prima e la seconda convocazione e l'ordine del giorno, nonché l'elenco degli Affiliati con o senza diritto di voto.
- 8.16 L'Assemblea Nazionale Ordinaria elettiva si svolge dopo la celebrazione dei Giochi Olimpici Estivi ed entro il 15 marzo dell'anno successivo. In tale contesto, si provvede anche all'approvazione dei bilanci programmatici di indirizzo del Consiglio Direttivo Federale da sottoporre alla verifica assembleare a conclusione del mandato. Entro il termine del 31 marzo del 3° anno successivo alla celebrazione dei Giochi Olimpici Estivi si celebra l'Assemblea Nazionale Ordinaria non elettiva.
- 8.17 Ove, a causa dello scioglimento anticipato degli Organi, per impedimento definitivo del Presidente, o della scadenza dell'eventuale gestione commissariale, l'Assemblea elettiva si sia svolta regolarmente nei sei mesi precedenti la celebrazione dei Giochi Olimpici, gli eletti conservano il mandato fino allo svolgimento della Assemblea Nazionale Ordinaria elettiva convocata al termine del successivo quadriennio olimpico.
- 8.18 a) Per candidarsi a cariche elettive federali dovrà essere presentata individualmente, da parte degli interessati, formale candidatura per iscritto a mezzo lettera raccomandata A.R. alla Segreteria Generale della FMSI, almeno 30 giorni prima della riunione dell'Assemblea e secondo le modalità ed i termini indicati nel Regolamento allo Statuto, pena la nullità della

domanda stessa.

b) Alla carica di Presidente Federale possono concorrere soltanto i soci ordinari tesserati alla FMSI ininterrottamente negli ultimi dieci anni che precedono l'Assemblea elettiva in cui si intende porre la propria candidatura.

c) Non è consentita la presentazione di candidature a più cariche federali nella stessa Assemblea elettiva.

d) In caso di non accettazione della candidatura l'interessato potrà proporre ricorso secondo le modalità ed i termini indicati nel Regolamento allo Statuto.

8.19 L'elezione del Presidente, dei Vice Presidenti e dei Consiglieri Federali si effettua a scrutinio segreto, con votazioni separate e successive. In ciascuna votazione devono essere espresse preferenze in numero pari al numero dei posti disponibili.

8.20 Risulta eletto il candidato alla carica di Presidente Federale colui che raggiunge almeno la metà più uno dei voti presenti in Assemblea; tale maggioranza è richiesta anche in sede di ballottaggio cui si perviene tra i due candidati più votati nel caso in cui nessun candidato raggiunga alla prima votazione il quorum richiesto. Risultano eletti alle cariche di Vice Presidente e di Consigliere Federale i candidati che avranno riportato, nelle rispettive votazioni, il maggior numero di preferenze.

8.21 In caso di parità si procede, immediatamente, ad un ballottaggio tra i candidati che avranno riportato lo stesso numero di preferenze.

8.22 Per l'elezione del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dal presente articolo e dall'Art. 15.

8.23 Nelle dette Assemblee Elettive i componenti le Commissioni di scrutinio e di verifica poteri non possono essere scelti tra i candidati alle cariche federali.

8.24 Le proposte in merito ad argomenti da inserire nelle "varie"

dell'ordine del giorno dovranno essere formulate secondo le modalità previste dal Regolamento allo Statuto.

**Assemblea Nazionale Straordinaria**

- 8.25 L'Assemblea Nazionale Straordinaria è celebrata in ogni caso previsto dal presente Statuto.
- 8.26 L'Assemblea Nazionale Straordinaria - salvi i casi espressamente previsti al successivo comma 29 ed all'Art. 11, commi 5 e 6 - è convocata dal Presidente Federale a mezzo lettera raccomandata da inviarsi almeno 20 giorni prima della data fissata per la riunione.
- 8.27 L'avviso di convocazione dovrà indicare l'ora, il giorno, il mese, l'anno ed il luogo della riunione, la prima e la seconda convocazione e l'ordine del giorno.
- 8.28 L'Assemblea Nazionale Straordinaria, salvo quanto disposto dal precedente comma 13, è valida con la presenza - diretta o per delega - di almeno la metà degli aventi diritto al voto, sia in prima che in seconda convocazione.
- 8.29 L'Assemblea Nazionale Straordinaria deve essere convocata per:
- a) approvare il bilancio consuntivo di esercizio, nei casi in cui il medesimo, deliberato dal Consiglio Direttivo Federale, riceva il parere negativo del Collegio dei Revisori dei Conti, ovvero non venga approvato dalla Giunta Nazionale del CONI, secondo quanto disposto dall'Art. 15, comma 3 del D.Lgs. n. 242/1999, come modificato dal D.Lgs. n. 15/2004;
  - b) eleggere - nelle ipotesi di vacanze verificatesi prima della fine quadriennale del mandato, previste nel presente Statuto - il Presidente della Federazione e l'intero Consiglio Direttivo Federale decaduto, ovvero singoli componenti di esso, e il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti;

<p>c) deliberare sulle proposte di modifica allo Statuto Federale da sottoporre al CONI per la relativa approvazione ai fini sportivi, nonché ad eventuali altre Autorità per quanto di competenza;</p> <p>d) deliberare sullo scioglimento della Federazione e la devoluzione del patrimonio; è competente alla convocazione l'Organo di volta in volta indicato nel presente Statuto.</p> <p>8.30 Nel caso di cui al precedente comma 29, lett. a, l'Assemblea deve essere celebrata entro 90 giorni dal verificarsi delle condizioni che l'hanno determinata e la relativa convocazione inviata almeno 30 giorni prima della data fissata per la riunione. Qualora il Bilancio Consuntivo dell'esercizio rimesso all'Assemblea non sia da quest'ultima approvato, l'Assemblea stessa assume le deliberazioni conseguenti anche ai sensi dell'Art. 22 del Codice Civile.</p> <p>8.31 Per l'effettuazione dell'Assemblea Nazionale Straordinaria elettiva nei casi previsti al precedente comma 29, lett. b, trovano applicazione le modalità ed i termini indicati all'Art. 9, comma 8, ed all'Art. 11, commi 5 e 6 del presente Statuto.</p> <p>8.32 Le proposte di modifica allo Statuto, determinate e specifiche, di cui al precedente comma 29, lett. c, debbono essere presentate al Consiglio Direttivo Federale da almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto.</p> <p>8.33 Il Consiglio Direttivo Federale, verificata la ritualità della richiesta, indice l'Assemblea Nazionale Straordinaria da tenersi entro 90 giorni dalla richiesta stessa, ovvero entro 60 giorni dalla data della deliberazione di indizione, e la relativa convocazione dovrà essere inviata almeno 30 giorni prima della data fissata per la riunione.</p> <p>8.34 Il Consiglio Direttivo Federale può indire l'Assemblea Nazionale Straordinaria anche per l'esame e la deliberazione di</p>		
---	--	--

<p>proprie proposte di modifica allo Statuto. Per il suo svolgimento si applicano i termini di cui al comma 33.</p> <p>8.35 Il Consiglio Direttivo Federale, nell'indire l'Assemblea Nazionale Straordinaria sia su propria iniziativa che su proposta degli aventi diritto, deve riportare all'ordine del giorno le proposte di modifica allo Statuto.</p> <p>8.36 La presentazione di emendamenti alle proposte di modifica allo Statuto è disciplinata in conformità a quanto stabilito nel Regolamento allo Statuto.</p> <p>8.37 Le modifiche sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.</p> <p>8.38 Le modifiche allo Statuto entrano in vigore dopo la loro approvazione ai fini sportivi da parte del CONI, nonché da parte di eventuale altra Autorità competente.</p> <p>8.39 Per deliberare lo scioglimento della FMSI e la devoluzione del patrimonio, di cui al precedente comma 29, lett. d, nell'Assemblea celebrata entro i termini indicati al precedente comma 29 ed appositamente convocata entro 45 giorni prima della data fissata per la riunione, si applica l'Art. 21, ultimo comma, del Codice Civile e gli Artt. 11 e seguenti delle relative Disposizioni di attuazione.</p> <p>8.40 L'Assemblea Nazionale Straordinaria è convocata, altresì, dal Presidente Federale su delibera del Consiglio Direttivo Federale:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) ogni qualvolta il Consiglio Direttivo Federale lo ritenga opportuno: l'Assemblea Nazionale dovrà celebrarsi entro 60 giorni dalla data di deliberazione di indizione e la relativa convocazione essere inviata almeno 20 giorni prima della data fissata per la riunione;</li><li>b) quando ne sia stata fatta richiesta scritta e motivata da almeno la metà più uno degli aventi diritto a voto o dalla</li></ul>		
--	--	--

metà più uno dei Consiglieri Federali. In questi due casi l'Assemblea Nazionale deve essere celebrata entro 90 giorni dalla richiesta, ovvero entro 60 giorni dalla data di deliberazione di indizione, e la relativa convocazione essere inviata almeno 20 giorni prima della data fissata per la riunione.

#### **Art. 9**

##### **Il Presidente Federale**

- 9.1 Il Presidente Federale ha la rappresentanza istituzionale e legale della FMSI a livello nazionale ed internazionale; ha la responsabilità generale dell'area tecnico-sportiva e scientifica della Federazione. Il Presidente, unitamente al Consiglio Direttivo Federale, è responsabile del funzionamento della FMSI nei confronti dell'Assemblea Nazionale e del CONI. In caso di estrema urgenza può assumere provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo Federale, da sottoporre a ratifica nella prima riunione del Consiglio Direttivo Federale stesso.
- 9.2 Al Presidente Federale spettano le funzioni apicali di programmazione, indirizzo e controllo relative al perseguimento dei risultati connessi con l'attività istituzionale a livello nazionale ed internazionale.
- 9.3 Il Presidente Federale presenta all'inizio del mandato il suo programma tecnico-sportivo e scientifico ed al termine un consuntivo relativo all'attività svolta ed ai risultati conseguiti.
- 9.4 Il Presidente Federale ha la responsabilità generale del buon andamento della Federazione, nomina il Segretario Generale della Federazione, previa consultazione con il CONI e sentito il Consiglio Direttivo Federale.
- 9.5 Il Presidente Federale convoca, su delibera del Consiglio Direttivo Federale, salvo i casi espressamente previsti dal presente Statuto, le Assemblee Nazionali, presiede il Consiglio Direttivo Federale ed il Consiglio di Presidenza.

- |   |  |  |
|---|--|--|
| <p>9.6 Il Presidente Federale ha la facoltà di assistere a tutte le riunioni degli Organi periferici, delle Consulte e delle Commissioni.</p> <p>9.7 Può proporre al Consiglio Direttivo Federale la nomina di un suo staff tecnico di supporto all'attività federale.</p> <p>9.8 Può concedere la grazia purché risulti scontata almeno la metà della pena.</p> <p>9.9 Nei casi di radiazione il provvedimento di grazia non può essere concesso se non siano decorsi almeno cinque anni dall'adozione della sanzione definitiva.</p> <p>9.10 In caso di assenza o di impedimento temporaneo del Presidente Federale, il Vice Presidente vicario in carica assumerà la reggenza provvisoria.</p> <p>9.11 In caso di impedimento definitivo o dimissioni del Presidente Federale, si ha decadenza immediata del Consiglio Direttivo Federale ed il Vice Presidente vicario in carica provvede alla convocazione dell'Assemblea Nazionale Straordinaria. Si applica l'Art. 11.5.</p> <p>9.12 Alla carica di Presidente Federale possono concorrere tutti i Tesserati della FMSI in possesso della specializzazione in Medicina dello Sport o del Diploma ai sensi della Legge 1099/71, fatto salvo quanto previsto all'Art. 8, comma 18, lettera b.</p> <p>9.13 Nell'ipotesi prevista dall'Art.16, comma 4 del D.Lgs. n. 15/2004 e successive modificazioni, nel caso di elezione successiva a due o più mandati consecutivi il Presidente uscente - candidato a nuova elezione - deve ottenere alla prima votazione il quorum del 55% dei voti validamente espressi. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta alla prima votazione, il Presidente uscente potrà concorrere ad una nuova votazione di ballottaggio con altro candidato più votato - nell'ambito della medesima Assemblea - solo nel caso in cui ci siano almeno altri due candidati ed egli abbia conseguito la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In mancanza anche di una sola di queste due condizioni il Presidente uscente non potrà concorrere per una nuova votazione di</p> |  |  |
|---|--|--|

ballottaggio nell'ambito della stessa Assemblea riservata agli altri due candidati più votati, né ricandidarsi per la nuova Assemblea elettiva.

#### **Art. 10**

##### **I Vice Presidenti**

10.1 I Vice Presidenti sono due. Coadiuvano il Presidente Federale e, su delega dello stesso, si occupano di specifici settori dell'attività federale.

Non possono essere oggetto di delega funzioni che rientrano nella competenza esclusiva della qualifica.

Il Consiglio Direttivo Federale, su proposta del Presidente Federale, nomina, nella sua prima seduta dopo l'Assemblea elettiva, il Vice Presidente vicario.

10.2 Alla carica di Vice Presidente possono concorrere i Tesserati della FMSI in possesso della Specializzazione in Medicina dello Sport o della qualifica ai sensi della Legge n. 1099 del 1971 che abbiano la stessa anzianità di iscrizione prevista per il Presidente Federale dall'Art. 8, comma 18, lettera b.

#### **Art. 11**

##### **Consiglio Direttivo Federale**

11.1 Il Consiglio Direttivo Federale è composto dal Presidente della Federazione e da dieci membri: i due Vice Presidenti e otto Consiglieri.

11.2 Alla carica di Consigliere Federale possono concorrere tutti i Tesserati della FMSI in possesso della specializzazione in Medicina dello Sport o della qualifica ai sensi della Legge 1099 del 1971.

11.3 Il Consiglio Direttivo Federale:

- |  |  |  |
|--|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"><li>a) attua le direttive deliberate dall'Assemblea;</li><li>b) su proposta del Presidente, nomina, nella sua prima seduta dopo l'Assemblea Elettiva, il Vice Presidente vicario;</li><li>c) elegge i due Consiglieri componenti del Consiglio di Presidenza tra i propri membri;</li><li>d) delibera i Regolamenti della Federazione elaborati o aggiornati dalla Commissione Statuti e Regolamenti e sottopone al CONI per la prescritta approvazione quello di Giustizia Sportiva, nonché tutti quelli che abbiano a disciplinare aspetti pubblicistici dell'attività federale;</li><li>e) nomina, ai sensi dell'Art. 17.1, il Delegato Regionale nel caso in cui non sia possibile costituire il Comitato Regionale;</li><li>f) nomina i membri degli Organi di Giustizia, nonché delle Commissioni statutarie federali e degli altri Organismi permanenti di cui agli Artt. 25 / 28;</li><li>g) in relazione al programma tecnico-sportivo e scientifico predisposto dal Presidente Federale, di cui all'Art 9.3, adotta, nell'ambito della gestione autonoma della Federazione e sotto la vigilanza del CONI, i relativi provvedimenti di sua competenza sotto ogni aspetto tecnico e organizzativo e verifica la corretta esecuzione del programma stesso. Valuta altresì i risultati sportivi conseguiti e vigila sul buon andamento della gestione federale;</li><li>h) programma l'attività scientifica, didattica e culturale della Federazione d'intesa con la collaborazione degli Organismi permanenti;</li><li>i) controlla le attività degli Organi della Federazione, con esclusione degli Organi di Giustizia e del Collegio dei Revisori dei Conti;</li><li>l) approva entro il 30 novembre il Preventivo Economico ed entro il 30 aprile il Bilancio Consuntivo redatti nel rispetto dei principi contabili economico-patrimoniali. Approva, altresì, nel corso dell'esercizio le eventuali variazioni al Preventivo Economico;</li><li>m) delibera sulle linee programmatiche della Federazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Nazionale</li></ul> |  |  |
|--|--|--|

<p>Ordinaria non elettiva di cui all'Art. 8, comma 16, ultimo capoverso;</p> <p>n) promuove e/o programma ogni iniziativa comunque idonea al conseguimento delle finalità statutarie;</p> <p>o) indice l'Assemblea Nazionale, ne stabilisce l'Ordine del Giorno, il luogo, la data e l'ora e nomina i componenti la Commissione verifica poteri, salvo i casi statutariamente previsti;</p> <p>p) determina le misure delle quote associative;</p> <p>q) ratifica i provvedimenti di urgenza del Consiglio di Presidenza e quelli di estrema urgenza adottati dal Presidente, previo accertamento dell'esistenza dei presupposti tali da legittimare l'intervento;</p> <p>r) può disporre, per gravi irregolarità di gestione, oltre che per accertate gravi carenze di funzionamento o di gravi violazioni all'ordinamento sportivo, lo scioglimento dei Comitati Regionali, nominando Commissari Straordinari con il compito specifico di provvedere alla convocazione, entro 60 giorni, di una Assemblea Straordinaria, che dovrà aver luogo nei successivi 30 giorni per la ricostituzione degli Organi disciolti, ovvero può revocare l'incarico ai Delegati Regionali e Provinciali;</p> <p>s) decide su qualsiasi questione venga sottoposta dal Presidente o da altri Organi, ad eccezione di quelli di Giustizia che operano in completa autonomia dalla FMSI;</p> <p>t) concede l'amnistia e l'indulto prefissando i limiti del provvedimento.</p> <p>11.4a) Il Consiglio Direttivo Federale si riunisce su convocazione del Presidente Federale quando lo stesso lo ritenga opportuno e comunque almeno ogni tre mesi ovvero quando ne venga avanzata esplicita richiesta dalla maggioranza dei suoi componenti; esso delibera a maggioranza dei componenti presenti ed in caso di parità prevale il voto del Presidente Federale o di chi presiede la riunione. Per la validità delle riunioni è richiesta la partecipazione della metà più uno dei componenti.</p>	<p>11.4a) Il Consiglio Direttivo Federale si riunisce su convocazione del Presidente Federale quando lo stesso lo ritenga opportuno e comunque almeno <del>ogni tre mesi</del> <b>quattro volte l'anno</b> ovvero quando[...]</p>	<p><i>Principio 3.3 lett.a) dei Principi fondamentali degli Statuti FSN e DSA del CONI (deliberazione n.1510 – 1511 Consiglio Nazionale 11 giugno 2014)</i></p>
---	---	---

b) Sono consentite riunioni del Consiglio Direttivo Federale per video o teleconferenza, secondo le modalità stabilite dal Regolamento Organico Federale ed a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione ed intervenire in tempo reale sugli argomenti trattati. La riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario.

c) Partecipano alle riunioni, senza diritto di voto, il Presidente/i Federale/i Onorario/i ed il Segretario Generale, nonché il Rappresentante di ciascuna Sezione di cui all'Art. 31.

11.5 Le dimissioni del Presidente comportano la decadenza dell'intero Consiglio Direttivo Federale e la convocazione, entro il termine massimo di 60 giorni, dell'Assemblea Nazionale per le nuove elezioni, che dovranno effettivamente aver luogo entro il 30° giorno dell'avvenuta convocazione; in tale ipotesi l'intero Consiglio rimane in carica fino alla nuova Assemblea e provvede all'espletamento dell'ordinaria amministrazione, unitamente al Presidente dimissionario o, in caso di dichiarata impossibilità da parte di quest'ultimo, con il Vice Presidente più anziano in carica.

11.6 Le dimissioni contemporanee, in quanto presentate tra loro entro un periodo di tempo inferiore a 7 giorni, della metà più uno dei Consiglieri comportano la decadenza immediata del Consiglio Direttivo Federale e del Presidente cui spetterà l'ordinaria amministrazione sino alla celebrazione dell'Assemblea Straordinaria, nei termini di cui sopra.

11.7 Le dimissioni che comportano la decadenza del Presidente e/o del Consiglio Direttivo Federale sono irrevocabili.

11.8 Salvo quanto previsto al precedente comma 6, nel caso in cui per qualsiasi motivo venga a cessare dalla carica uno o più componenti il Consiglio Direttivo Federale, le elezioni per l'integrazione dell'Organo potranno essere effettuate in occasione della prima Assemblea utile, in conformità all'Art. 8, commi 13 e

b) Sono consentite riunioni del Consiglio Direttivo Federale per video o teleconferenza, secondo le modalità stabilite dal Regolamento ~~Organico~~ **allo Statuto Federale**[...]

c) Partecipano alle riunioni, senza diritto di voto, il Presidente/i Federale/i Onorario/i ed il Segretario Generale, nonché il Rappresentante di ciascuna Sezione di cui **all'Art. 32.**

11.8 Salvo quanto previsto al precedente comma 6, nel caso in cui per qualsiasi motivo venga a cessare dalla carica uno o più componenti il Consiglio Direttivo Federale, **e ciò non comprometta la funzionalità dell'Organo**, le elezioni per l'integrazione dell'Organo potranno essere effettuate in occasione della prima

16, che verrà tenuta dalla Federazione dopo l'evento che ha causato la vacanza medesima.

## **Art. 12**

### **Consiglio di Presidenza**

- 12.1 Il Consiglio di Presidenza è l'organo esecutivo federale ed è composto dal Presidente della Federazione, che lo presiede, dai due Vice Presidenti, da due Consiglieri eletti dal Consiglio Direttivo Federale. Il Segretario Generale partecipa alle riunioni del Consiglio, senza diritto a voto, e procede alla verbalizzazione.
- 12.2 Cura i progetti esecutivi, sulla base dei programmi stabiliti dal Consiglio Direttivo Federale, e la loro realizzazione.
- 12.3 Delibera, nei casi di urgenza, provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo Federale. Tali deliberazioni debbono essere sottoposte alla ratifica del Consiglio Direttivo Federale nella sua prima riunione.
- 12.4 Per la convocazione e lo svolgimento delle sedute del Consiglio di Presidenza, trova applicazione quanto previsto al riguardo dell'Art.11.4 b).

Assemblea utile, in conformità all'Art. 8, commi 13 e 16, che verrà tenuta dalla Federazione dopo l'evento che ha causato la vacanza medesima..

***Nell'ipotesi invece in cui risulti compromessa la regolare funzionalità del Consiglio Direttivo Federale, dovrà essere celebrata un'Assemblea Straordinaria entro 90 giorni dall'evento che ha compromesso detta funzionalità.***

*Principio 8.6 dei Principi fondamentali degli Statuti FSN e DSA del CONI (deliberazione n.1510 – 1511 Consiglio Nazionale 11 giugno 2014)*

**Art. 12 bis**

**Il Segretario Generale**

**12bis.1 Il Segretario Generale è nominato dal Presidente Federale previa consultazione con il CONI e sentito il Consiglio Direttivo Federale.**

**12bis.2 Il Segretario Generale è responsabile della gestione amministrativa federale che si esplica sulla base del programma tecnico-sportivo-scientifico adottato dalla FMSI, degli indirizzi emanati dagli Organi Federali e sotto la vigilanza del Consiglio Direttivo e del Presidente Federale.**

**12bis.3 È compito del Segretario Generale dare attuazione alle direttive e alle deliberazioni assunte dagli Organi Federali, secondo le rispettive competenze. Il Segretario Generale dirige la Segreteria Federale e tutti gli uffici della Federazione, coordinandoli.**

**12bis.4 Il Segretario Generale prende parte, nella qualifica, alle riunioni dell'Assemblea Nazionale, del Consiglio Direttivo Federale, del Consiglio di Presidenza e ne redige e sottoscrive i verbali. Egli ha altresì facoltà di assistere a tutte le riunioni degli Organi Periferici e delle Commissioni.**

**12bis.5 In caso di assenza o impedimento, può farsi sostituire da un altro funzionario della Segreteria Federale, come indicato al punto 3.**

*Per coerenza di collocazione quale organo centrale ex art.6.1 lett. e)[già presente come art.24 nel testo precedente]*

**Art. 13**

**Collegio dei Revisori dei Conti**

- 13.1 Il Collegio dei Revisori dei Conti esercita il controllo sulla gestione finanziaria e contabile della FMSI.
- 13.2 I componenti effettivi del Collegio assistono alle riunioni di tutti gli Organi deliberanti della Federazione e a tal fine devono essere formalmente invitati dalla Segreteria Federale.
- 13.3 Il Collegio è composto da un Presidente, eletto direttamente dalla Assemblea Nazionale, e da due membri effettivi e due supplenti nominati dal CONI, comunque in conformità con la normativa vigente. Tutti i componenti del Collegio devono essere iscritti all'Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti contabili od al Registro dei Revisori Contabili.
- 13.4 I componenti del Collegio durano in carica quattro anni ed il Presidente è rieleggibile. La carica di componente del Collegio è incompatibile con qualunque altra carica federale e societaria in ambito FMSI.
- 13.5 Il Collegio dovrà riunirsi almeno quattro volte l'anno e presentare al Consiglio Direttivo Federale una sua relazione sulla gestione finanziaria della FMSI.
- 13.6 Il Collegio dei Revisori dei Conti non decade in caso di decadenza del Consiglio Direttivo Federale.

**Art. 14**

**Compiti del Collegio dei Revisori dei Conti**

- 14.1 Il Collegio dei Revisori dei Conti esercita le proprie funzioni di verifica, controllo ed impulso secondo le norme che disciplinano l'esercizio dell'attività dei Collegi Sindacali.
- 14.2 Il Collegio dei Revisori dei Conti ha il compito di:
- a) controllare la gestione amministrativa di tutti gli Organi della Federazione;

13.3 Il Collegio è composto da un Presidente, eletto direttamente dall'Assemblea Nazionale, e da due membri effettivi e due supplenti nominati dal CONI, comunque in conformità con la normativa vigente. Tutti i componenti del Collegio devono essere iscritti all'Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti contabili o al Registro dei Revisori Contabili **e possono essere scelti anche tra soggetti non tesserati alla FMSI.**

*Principio 7.4.5. dei Principi fondamentali degli Statuti FSN e DSA del CONI (deliberazione n.1510 – 1511 Consiglio Nazionale 11 giugno 2014)*

- b) accertare la regolare tenuta della contabilità della FMSI;
- c) verificare, almeno ogni tre mesi, l'esatta corrispondenza tra le scritture contabili, la consistenza di cassa, l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà;
- d) redigere una relazione al Bilancio Preventivo ed al Bilancio di esercizio, nonché alle proposte di variazione al Bilancio stesso;
- e) approntare la relazione che corredata il Bilancio di esercizio da sottoporre al Consiglio Direttivo Federale;
- f) vigilare sull'osservanza delle norme di legge e statutarie.

14.3 Il Collegio deve riunirsi su convocazione del Presidente e redigere un processo verbale che viene trascritto in apposito registro e sottoscritto dagli intervenuti.

14.4 I Revisori dei Conti effettivi, anche individualmente, possono compiere ispezioni e procedere ad accertamenti presso tutti gli Organi periferici della FMSI, previa comunicazione al Presidente Federale. Le risultanze delle singole ispezioni comportanti rilievi a carico della Federazione devono essere immediatamente rese note al Presidente del Collegio, che ha l'obbligo di segnalarle al Presidente Federale per la dovuta assunzione dei provvedimenti di competenza.

### **Art. 15**

#### **Sostituzione nell'ambito del Collegio dei Revisori dei Conti**

15.1 In caso di cessazione per qualsiasi causa del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, ne assume la carica il candidato che abbia ottenuto nell'Assemblea Nazionale elettiva almeno il 50% dei voti riportati dal Presidente uscente; in caso di impossibilità a procedere alla sostituzione subentra provvisoriamente il componente nominato più anziano ed il Collegio viene integrato da un membro supplente fino a che l'Assemblea Nazionale Straordinaria - che dovrà celebrarsi entro 90 giorni dalla data in cui si è verificato l'evento - abbia

provveduto ad eleggere il nuovo Presidente.

15.2 Per la sostituzione e la decadenza dei singoli componenti del Collegio dei Revisori dei Conti si applicano le disposizioni del Codice Civile.

### **Capo 3 - Strutture Territoriali**

#### **Art. 16**

#### **Assemblea Regionale**

16.1 L'Assemblea Regionale è il massimo organo periferico della Federazione nell'ambito della Regione ed è composta dalle Associazioni affiliate con diritto di voto nella Regione medesima, nella persona dei loro Presidenti o componenti del Consiglio Direttivo, da loro delegati. Ogni Associazione ha diritto ad un voto, ai sensi del precedente Art. 8, comma 3.

16.2 Le disposizioni applicate alla Assemblea Nazionale Ordinaria e Straordinaria, relative alla convocazione, all'ordine del giorno, alla validità, alle deliberazioni, alle votazioni, alla presentazione della candidatura si applicano anche alla Assemblea Regionale, salvo che i termini previsti si intendono ridotti alla metà.

16.3 L'Assemblea Regionale:

- a) entro il 15 marzo di ciascun anno approva la relazione tecnico morale del Comitato Regionale, nonché il Bilancio di esercizio se al Comitato è riconosciuto autonomia amministrativo contabile;
- b) entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello in cui si svolgono i Giochi Olimpici Estivi, elegge, con votazioni separate e successive:
  - il Presidente del Comitato Regionale;
  - il Vice Presidente;
  - i Componenti il Consiglio regionale;
- c) decide le linee programmatiche dell'organizzazione regionale relative alle problematiche della medicina dello

sport, secondo gli indirizzi del Consiglio Direttivo Federale;  
d) delibera su tutti gli argomenti di competenza regionale, posti all'ordine del giorno.

16.4 L'Assemblea Regionale è convocata, con avviso alla Segreteria Generale della FMSI, dal Presidente Regionale.

16.5 All'Assemblea Regionale interviene un membro delegato dal Consiglio Direttivo Federale, in rappresentanza del Consiglio Direttivo Federale stesso, e dovranno essere invitati i Delegati Provinciali e i componenti del Comitato Regionale.

16.6 Eventuali Assemblee Regionali Straordinarie possono essere convocate, oltreché dal Presidente Federale, solo dal Presidente Regionale sia direttamente che su motivata richiesta della metà più uno dei componenti l'Assemblea Regionale, o su richiesta della metà più uno del Comitato Regionale.

16.7 Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni che vigono per le Assemblee Nazionali.

16.8 Gli eletti durano in carica quattro anni (ciclo olimpico) e sono rieleggibili.

16.9 Le Elezioni degli organi regionali sono sottoposte al controllo di legittimità da parte del Consiglio Direttivo Federale.

16.10 Per l'elezione del Presidente Regionale occorre la metà più uno dei voti presenti e rappresentati; tale maggioranza è richiesta anche in caso di ricorso al ballottaggio. Per le elezioni del Vice Presidente e dei Consiglieri vale la maggioranza dei voti validamente espressi; in caso di parità si procederà al ballottaggio fra i pari merito.

16.11 L'Assemblea Regionale elettiva di cui al precedente comma 3 lettera b, si svolge, in ogni caso, dopo il rinnovo delle cariche elettive in tutte le Associazioni della Regione e comunque entro e non oltre i termini di cui al precedente punto 3.

16.12 Il Presidente Regionale neo-eletto può proporre all'Assemblea Regionale la nomina di un Presidente Regionale Emerito, di norma nella persona del Presidente uscente. Tale

nomina è sottoposta a ratifica da parte del Consiglio Direttivo Federale. Il Presidente Emerito può partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Regionale ed alle Assemblee Regionali. La carica di Presidente Regionale Emerito è sottoposta a decadenza quadriennale e può essere riproposta.

**Art. 17**

**Comitati Regionali - Presidenti Comitati Regionali e delle Province di Trento e Bolzano e della Valle d'Aosta - Delegati Regionali**

17.1 In ogni Regione in cui siano presenti almeno 4 Associazioni affiliate è costituito il Comitato Regionale.

Ove tale numero non sia presente, viene nominato dal Consiglio Direttivo Federale un Delegato Regionale. Nelle province di Trento e Bolzano e nella Valle d'Aosta sono costituite strutture provinciali con funzioni analoghe a quelle attribuite alle strutture territoriali a livello regionale.

17.2 Il Comitato è retto da un Consiglio formato dal Presidente, dal Vice Presidente e da tre Consiglieri. Partecipa altresì ai lavori del Consiglio Regionale, senza diritto di voto, il Rappresentante di ciascuna Sezione di cui all'Art. 31 in ordine agli interessi esponenziali della categoria rappresentata.

17.3 La carica di Vice Presidente e di Consigliere Regionale è assegnata in base al numero di preferenze ottenute, nelle rispettive votazioni, nell'Assemblea Regionale elettiva.

17.4 Alla carica di Presidente del Comitato Regionale possono concorrere tutti i Tesserati della FMSI, appartenenti alle AMS della Regione, in possesso della Specializzazione in Medicina dello Sport o del diploma ai sensi della legge 1099/71. Per l'elezione del Presidente del Comitato Regionale si applicano le medesime disposizioni di cui all'Art. 9, comma 9.

17.5 La carica di Presidente o Delegato Regionale, di Delegato Provinciale, di Consigliere sono incompatibili con le cariche elettive centrali.

17.2 Il Comitato è retto da un Consiglio formato dal Presidente, dal Vice Presidente e da tre Consiglieri. Partecipa altresì ai lavori del Consiglio Regionale, senza diritto di voto, il Rappresentante di ciascuna Sezione di cui **all'Art. 32** in ordine agli interessi esponenziali della categoria rappresentata.

17.6 Il Consiglio Regionale dà esecuzione a quanto deciso e deliberato dall'Assemblea Regionale. Promuove ed attua iniziative a livello regionale per il perseguimento dei fini istituzionali, secondo le direttive del Consiglio Direttivo Federale; coordina l'attività delle Associazioni e vigila sull'andamento generale delle rispettive attività; a tal fine promuove la predisposizione di programmi di attività in cooperazione con le Associazioni medesime, ne verifica le compatibilità finanziarie e ne controlla l'attuazione;

17.7 a) Il Consiglio Regionale si riunisce almeno quattro volte l'anno, su convocazione del Presidente, e delibera a maggioranza dei voti. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza di almeno tre componenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente del Consiglio Regionale o di chi presiede la seduta.

b) In analogia con quanto previsto dal precedente Art. 11.4 b), sono consentite riunioni del Consiglio Regionale per video o teleconferenza, secondo le modalità stabilite dal Regolamento Organico Federale ed a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione ed intervenire in tempo reale sugli argomenti trattati. La riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario.

c) La modalità di convocazione prevista al precedente comma 7.b non è applicabile per le riunioni del Consiglio che contemplino all'O.d.G. gli adempimenti di quanto previsto al successivo comma 10.

17.8 Il Presidente del Comitato Regionale:

a) rappresenta ai fini sportivi la FMSI nella Regione di competenza secondo le norme dei regolamenti federali: fa parte di diritto del Comitato Regionale del CONI e rappresenta la FMSI in tutti gli organismi previsti dalle legislazioni sportive vigenti e dalle norme del CONI in materia di organizzazione sportiva periferica regionale;

b) convoca l'Assemblea Regionale e il Consiglio Regionale, salvo i casi previsti dallo Statuto;

c) in caso di impedimento temporaneo è sostituito dal Vice

Presidente.

17.9 Al Comitato Regionale può essere attribuita autonomia finanziaria, amministrativa e contabile-gestionale, secondo quanto stabilito dal regolamento di amministrazione e contabilità approvato dal Consiglio Direttivo Federale e, in questo caso:

- a) Il Consiglio Regionale approva il bilancio di previsione ed il bilancio di esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Regionale. Sia il bilancio preventivo che quello di esercizio sono sottoposti alla ratifica del Consiglio Direttivo Federale.
- b) La gestione del Comitato Regionale è sottoposta al controllo di un Revisore dei Conti, nominato dal Consiglio Direttivo Federale, nell'ambito della medesima Regione.

17.10 Nel caso in cui non sia attribuita al Comitato Regionale autonomia finanziaria, amministrativa e contabile gestionale, i Comitati sono destinatari di fondi erogati dal Consiglio Direttivo Federale con l'obbligo del rendiconto in ordine all'impiego degli stessi. Per quanto non contemplato negli Articoli 16 e 17 valgono le disposizioni riguardanti gli Organi centrali.

17.11 Il Presidente/Delegato Regionale individuerà, tra i tesserati nella Regione, e proporrà al Consiglio Direttivo Federale, per la relativa nomina, un Coordinatore Regionale della Formazione che coordinerà l'attuazione dei programmi federali.

## **Art. 18**

### **Delegati Regionali**

18.1 Nei territori in cui non sia possibile costituire il Comitato Regionale il Consiglio Direttivo Federale nomina, in sostituzione, il Delegato Regionale, fino a quando non sia possibile la costituzione del Comitato e comunque con durata non superiore al termine del quadriennio olimpico.

18.2 Il Delegato Regionale rappresenta la FMSI ai fini sportivi sul territorio di competenza ed interviene all'Assemblea Nazionale

senza diritto di voto.

18.3 Con le modalità previste dal Regolamento allo Statuto viene designato altresì il Rappresentante delle Sezioni di cui all'Art. 31.

18.4 In caso di decadenza del Consiglio Direttivo Federale decadono anche i soggetti di cui ai commi 1 e 3 del presente articolo.

#### **Art. 19**

##### **Delegati Provinciali**

19.1 Il Consiglio Direttivo Federale può nominare per il raggiungimento dei fini istituzionali e con le modalità previste dal Regolamento allo Statuto un Delegato Provinciale con il compito di promuovere la massima diffusione delle attività e finalità istituzionali nell'ambito della provincia.

19.2 Rappresenta la FMSI ai fini sportivi sul territorio di competenza e verifica il rispetto della normativa prevista dal CONI in ordine alla permanenza dell'Associazione affiliata alla FMSI nel Registro provinciale delle Società Sportive.

19.3 Interviene all'Assemblea Nazionale e Regionale di competenza senza diritto di voto.

19.4 In caso di decadenza del Consiglio Direttivo Federale, decadono anche i Delegati Provinciali.

19.5 La nomina ha durata non superiore al termine del quadriennio olimpico.

**18.3** Con le modalità previste dal Regolamento allo Statuto viene designato altresì il Rappresentante delle Sezioni di cui ***all'Art. 32.***

#### Capo 4 - Organi di Giustizia

##### Art. 20

#### Principi di Giustizia Federale

- 20.1 La FMSI, nel rispetto della tradizione e della storia del movimento olimpico italiano, si pone l'obiettivo di vigilare che tutti i Tesserati che operano nell'ambito delle Società, delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate e degli Enti di Promozione Sportiva abbiano un comportamento rispettoso dei principi etici dello sport.
- 20.2 Il perseguimento del fine di ottenere il rispetto delle norme contenute nello Statuto e nei Regolamenti Federali, del CONI, del CIO, nonché l'osservanza dei principi derivanti dall'ordinamento giuridico sportivo, del "fair play" (gioco leale) e la decisa opposizione ad ogni forma di "illecito sportivo", all'uso di sostanze e metodi vietati, alla violenza sia fisica che verbale, alla commercializzazione ed alla corruzione sono garantite con l'istituzione di specifici Organi di Giustizia aventi competenza su tutto il territorio nazionale, nel rispetto delle Norme Sportive Antidoping.
- 20.3 L'amministrazione della giustizia federale da parte della FMSI garantisce l'applicazione dello stesso sistema sanzionatorio per tutti i tesserati a parità di violazioni.
- 20.4 Vengono garantiti il diritto di difesa, la possibilità di riconsiliazione del giudice ovvero la possibilità di revisione del giudizio. È altresì sancito il diritto all'impugnativa di tutti i provvedimenti sanzionatori e cautelari. Costituisce principio fondamentale della giustizia federale quello del doppio grado di giurisdizione sportiva, endo o eso-federale. In ogni caso i gradi della giustizia sportiva complessivamente intesa non possono essere superiori a due. È sempre ammessa la revisione del giudicato sportivo secondo le modalità ed i tempi di cui al Regolamento di Giustizia. I casi di astensione e riconsiliazione del giudice sono disciplinati nel

#### Capo 4 – Organi di Giustizia

##### Art. 20

#### Principi di Giustizia Federale →ELIMINATO E SOSTITUITO DAL SEGUENTE

#### *Principi di Giustizia Sportiva*

- 20.1 Lo Statuto e i Regolamenti federali assicurano il rispetto dei principi dell'ordinamento giuridico sportivo, cui lo Stato riconosce autonomia, quale articolazione dell'ordinamento sportivo internazionale facente capo al Comitato Olimpico Internazionale e salvi i casi di effettiva rilevanza per l'ordinamento giuridico della Repubblica di situazioni giuridiche soggettive connesse con l'ordinamento sportivo.*
- 20.2 Lo Statuto e i Regolamenti federali, in particolare, assicurano la corretta organizzazione e gestione delle attività sportive, il rispetto del "fair play", la decisa opposizione a ogni forma di illecito sportivo, frode sportiva, all'uso di sostanze e metodi vietati, alla violenza sia fisica che verbale e alla corruzione.*
- 20.3 A tal fine sono istituiti specifici organi e regolati appositi procedimenti di giustizia sportiva, secondo le modalità definite dal Codice della Giustizia sportiva emanato dal Consiglio Nazionale del CONI.*
- 20.4 Sono punibili coloro che, anche se non più tesserati, per i fatti commessi in costanza di tesseramento si rendono responsabili della violazione, dello Statuto, delle norme federali o di altra disposizione loro applicabile.*
- 20.5 Tutti i procedimenti di giustizia sportiva, secondo le modalità definite dal Codice di giustizia sportiva emanato dal Consiglio Nazionale del CONI, assicurano l'effettiva osservanza delle norme dell'ordinamento sportivo e la piena tutela dei diritti e degli interessi dei tesserati, degli affiliati e degli altri soggetti dal medesimo riconosciuti.*

*Principi di Giustizia Sportiva del CONI (deliberazione n.1510 – 1511 Consiglio Nazionale 11 giugno 2014)*

Regolamento di Giustizia.

20.5 È prevista, secondo la disciplina del Regolamento di Giustizia, la possibilità che la Commissione di Disciplina, su richiesta del Procuratore Federale, emani provvedimenti cautelari anche durante la fase delle indagini, la cui durata deve essere contenuta entro i 60 giorni.

20.6 Hanno rilievo, ai fini sanzionatori, le circostanze attenuanti ed aggravanti ed il concorso tra di loro.

20.7 È sancita la provvisoria esecutorietà tra le parti delle decisioni di primo grado, salva la facoltà per il giudice di appello di sospendere, su istanza di parte, in presenza di gravi motivi, in tutto o in parte l'efficacia esecutiva o l'esecuzione della decisione impugnata.

20.8 I giudici sportivi sono soggetti soltanto alla legge e all'ordinamento sportivo, devono essere terzi e imparziali e svolgere le loro funzioni in piena autonomia e indipendenza, sono scelti, a seguito di candidature pubbliche, tra soggetti in possesso della laurea in materie giuridiche o, comunque, di adeguata professionalità, anche tra soggetti non tesserati alle Federazioni Sportive Nazionali od alle Discipline Sportive Associate. Il loro mandato ha durata quadriennale ed è rinnovabile. Per i soli componenti la Commissione d'Appello il rinnovo è limitato ad un ulteriore quadriennio. Il mandato non può essere revocato se non per giusta causa.

I giudici sportivi sono tenuti alla più rigorosa osservanza dei principi di riservatezza e non possono rilasciare dichiarazioni agli organi di stampa ed agli altri mezzi di comunicazione di massa in ordine ai processi in corso o a quelli nei quali siano stati chiamati a pronunciarsi, se non sono trascorsi almeno dodici mesi dalla conclusione.

I giudici sportivi non possono avere alcun tipo di rapporto economico con le società e le associazioni affiliate e con i soggetti sottoposti alla propria giurisdizione.

I Componenti degli Organi di Giustizia non possono far parte dei Collegi Arbitrali istituiti nell'ambito della FMSI.

**20.6 Il processo sportivo attua tutti i principi della parità delle parti, del contraddittorio e gli altri principi del giusto processo.**

**20.7 I giudici e le parti cooperano per la realizzazione della ragionevole durata del processo nell'interesse del regolare svolgimento delle competizioni sportive e dell'ordinato andamento dell'attività federale.**

**20.8 La decisione del giudice è motivata e pubblica.**

**20.9 Il giudice e le parti redigono i provvedimenti e gli atti in maniera sintetica. I vizi formali che non comportino la violazione dei principi di cui al presente articolo non costituiscono causa di invalidità dell'atto.**

**20.10 Per quanto non disciplinato, gli Organi di giustizia conformano la propria attività ai principi e alle norme generali del processo civile, nei limiti di compatibilità con il carattere di informalità dei procedimenti di giustizia sportiva.**

20.11 La FMSI, con le modalità disciplinate nel ~~Regolamento~~ **Codice** di Giustizia, dovrà trasmettere al CONI tutte le decisioni definitive assunte dagli organi di giustizia sportiva per l'inserimento nel Registro delle sanzioni disciplinari dell'ordinamento sportivo.

I giudici delle giurisdizioni superiori aventi competenza in materia di sport professionistici possono essere scelti esclusivamente tra professori universitari di ruolo, magistrati, anche in pensione o fuori ruolo, Avvocati dello Stato, avvocati del libero foro patrocinanti in Cassazione.

Le norme che precedono si estendono, per quanto compatibili, alla Procura federale.

20.9 Nell'ambito del procedimento disciplinare le controversie sono discusse in pubblica udienza, salvo i casi e con le modalità previsti dal Regolamento di Giustizia della FMSI. Tutti i procedimenti avanti agli Organi di Giustizia si devono concludere entro i termini stabiliti dal Regolamento di Giustizia Sportiva e, comunque, non oltre i 30 giorni dalla data di presentazione dell'atto introduttivo o del ricorso. Nei casi di particolare complessità o per specifiche ragioni di difesa, il presidente dell'organo giudicante può fissare una proroga motivata.

20.10 Lo Statuto ed i Regolamenti della FMSI si conformano ai Principi di Giustizia emanati dalla Giunta Nazionale del CONI - ivi comprese le norme sportive antidoping, in attuazione del codice WADA, nonché il Regolamento del Garante ed il relativo Codice di Comportamento Sportivo emanato dal CONI e, per quanto non previsto espressamente, ai principi del diritto processuale civile, penale ed amministrativo.

20.11 Sono punibili coloro che, anche se non più tesserati, per fatti commessi in costanza di tesseramento si rendono responsabili della violazione dello Statuto, delle norme federali o di altra disposizione loro applicabile.

20.12 La FMSI, con le modalità disciplinate nel Regolamento di Giustizia, dovrà trasmettere al CONI tutte le decisioni definitive assunte dagli organi di giustizia sportiva per l'inserimento nel Registro delle sanzioni disciplinari dell'ordinamento sportivo.

**Art. 21**  
**Organi di Giustizia**

21.1 Il Consiglio Direttivo Federale nomina nella prima riunione utile una Commissione di Disciplina, una Commissione d'Appello, un Procuratore Federale e uno o più sostituti.

21.2 La Commissione di Disciplina è composta di tre membri effettivi e due supplenti scelti tra soggetti in possesso di adeguata professionalità. Opererà secondo le norme del Regolamento di Giustizia e nominerà, nel suo seno, il Presidente e il Segretario.

La Commissione di Disciplina è competente in primo grado a giudicare in materia di violazione di norme statutarie e regolamentari e dei principi dell'ordinamento giuridico sportivo, nonché in tema di lealtà e di illecito sportivo. Ha giurisdizione, in unico grado, sulle questioni che si attengono alla validità dell'Assemblea Nazionale e delle Assemblee delle strutture territoriali ed alla validità delle operazioni di voto.

Essa ha piena e completa autonomia e non è soggetta a decadenza nel caso in cui quest'ultima dovesse interessare il Consiglio Direttivo Federale. Lo stesso vale per la Commissione d'Appello.

21.3 La Commissione d'Appello è composta di tre membri effettivi e due supplenti, scelti tra persone particolarmente esperte in materie giuridiche. Essa è competente a giudicare, sul ricorso delle parti interessate, avverso i provvedimenti della Commissione di Disciplina. La Commissione d'Appello opererà secondo le norme del Regolamento di Giustizia e nominerà nel suo seno il Presidente ed il Segretario.

**Art. 21**  
**Organi di Giustizia**

21.1 Il Consiglio Direttivo Federale nomina nella prima riunione utile ~~una Commissione di Disciplina, una Commissione d'Appello, un Procuratore Federale e uno o più sostituti~~ **gli Organi di Giustizia presso la Federazione:**

- a) *il Tribunale federale*
- b) *la Corte federale di appello*
- c) *la Procura federale*

21.2 *Per i casi e nei limiti previsti dallo Statuto del CONI, il Collegio di garanzia dello Sport istituito presso il CONI costituisce Organo di giustizia di ultimo grado.*

21.3 *Gli Organi di giustizia agiscono nel rispetto dei principi di piena indipendenza, autonomia e riservatezza. I requisiti soggettivi e termini di durata dell'incarico sono regolati dal Codice di giustizia sportiva e dai Regolamenti federali. Ciascun componente degli Organi di giustizia presso la Federazione, all'atto dell'accettazione dell'incarico, sottoscrive una dichiarazione con cui attesta di non avere rapporti di lavoro subordinato o continuativi di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero altri rapporti di*

*Principi di Giustizia Sportiva del CONI (deliberazione n.1510 – 1511 Consiglio Nazionale 11 giugno 2014)*

<p>21.4 Le Commissioni di Disciplina e di Appello sono Collegi perfetti. Pertanto, per la validità delle loro riunioni, è richiesta la presenza di tutti i componenti effettivi o, in mancanza di qualcuno di essi, del rispettivo supplente. Deliberano con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.</p> <p>21.5 Le decisioni della Commissione di Disciplina sono impugnabili dinanzi agli organi di giustizia sportiva, secondo le modalità ed i tempi di cui al Regolamento di Giustizia.</p> <p>21.6 Le cariche di componenti gli Organi di Giustizia, compresa quella di Procuratore Federale, sono incompatibili con qualsiasi altra carica federale e sociale.</p>	<p><i>natura patrimoniale o associativa che ne compromettano l'indipendenza con la Federazione o con i Tesserati, gli Affiliati e gli altri soggetti sottoposti alla sua giurisdizione, né di avere rapporti di coniugio, di parentela o affinità fino al terzo grado con alcun componente del Consiglio Direttivo Federale, impegnandosi a rendere note eventuali sopravvenienze. Informazioni reticenti o non veritiere sono segnalate alla Commissione federale di garanzia per l'adozione delle misure di competenza.</i></p> <p><b>21.4</b> <i>La Procura federale agisce innanzi gli Organi di giustizia per assicurare la piena osservanza delle norme dell'ordinamento sportivo. Requisiti soggettivi e termini di durata dell'incarico sono regolati dal Codice di giustizia sportiva. Ciascun componente della Procura federale rende la dichiarazione di cui al comma 3.</i></p> <p><b>21.5</b> <i>La carica di Organo di giustizia presso la FMSI è incompatibile con la carica di Organo di giustizia presso il CONI o di componente della Procura Generale dello Sport, nonché con la carica di Organo di giustizia o di Procuratore presso altre Federazioni.</i></p> <p><b>21.6</b> <i>La Procura Generale dello Sport istituita presso il CONI coopera con le Procure federali al raggiungimento delle finalità di cui al comma 4.</i></p>	
--	---	--

<p style="text-align: center;"><b>Art. 22</b> <b>Il Procuratore Federale</b></p> <p>22.1 Le funzioni di indagine e le funzioni requirenti davanti a tutti gli organi di Giustizia Sportiva, tranne quelle attribuite all'Ufficio di Procura Antidoping per la violazione delle Norme Sportive Antidoping, sono attribuite al Procuratore Federale nominato dal Consiglio Direttivo Federale.</p> <p>22.2 L'Ufficio del Procuratore Federale è composto dal Procuratore stesso, da uno o più sostituti e da eventuali collaboratori tutti nominati dal Consiglio Direttivo Federale.</p> <p>22.3 Il Procuratore Federale ed i componenti dell'Ufficio non decadono in caso di decadenza del Consiglio Direttivo Federale.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Il Procuratore Federale →ELIMINATO</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Art. 22</b> <i>Commissione federale di garanzia</i></p> <p><i>22.1 Presso la FMSI è istituita la Commissione federale di garanzia, con lo scopo di tutelare l'autonomia e l'indipendenza degli Organi di giustizia presso la Federazione e della Procura federale. Essa si compone di tre soggetti, uno dei quali con funzioni di presidente, nominati dal Consiglio Direttivo Federale con maggioranza qualificata non inferiore ai due terzi. I componenti durano in carica sei anni e il loro mandato può essere rinnovato una sola volta. I componenti sono scelti tra i magistrati, anche a riposo, delle giurisdizioni ordinaria, amministrativa, contabile o militare, anche tra professori universitari di ruolo, anche a riposo, tra gli avvocati dello Stato e tra gli avvocati abilitati all'esercizio dinanzi alle giurisdizioni superiori.</i></p> <p><i>22.2 La Commissione, in piena autonomia e con indipendenza di giudizio:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><i>a) individua, con determinazione non più sindacabile, anche tra coloro che ne facciano richiesta a seguito di un eventuale invito pubblico a manifestare interesse formulato dalla Federazione, i soggetti idonei ad esseri nominati componenti del Tribunale federale e della Corte federale di appello, conformemente alle disposizioni previste dal presente Statuto e dal Codice di Giustizia;</i></li> <li><i>b) individua, con determinazione non più sindacabile, anche tra coloro che ne facciano richiesta a seguito di eventuale invito pubblico a manifestare interesse formulato dalla Federazione, i soggetti idonei a esseri nominati procuratore, procuratore aggiunti e sostituto procuratore federale, conformemente alle disposizioni previste dal presente Statuto e dal Codice di Giustizia;</i></li> <li><i>c) adotta nei confronti dei componenti degli Organi di giustizia e della Procura federale, oltre ai provvedimenti stabiliti dalle disposizioni federali, le sanzioni del richiamo</i></li> </ul>	<p><i>Eliminato intero ex. art.22 Il Procuratore Federale</i></p> <p><i>Principi di Giustizia Sportiva del CONI (deliberazione n.1510 – 1511 Consiglio Nazionale 11 giugno 2014)</i></p>
--	--	--

<p style="text-align: center;"><b>Art. 23</b> <b>La riabilitazione</b></p> <p>23.1 La riabilitazione estingue le sanzioni accessorie ed ogni altro effetto della condanna.</p> <p>23.2 Competente all'adozione del provvedimento è l'Organo di Giustizia di Appello.</p> <p>23.3 È concessa quando siano decorsi tre anni dal giorno in cui la pena principale sia stata eseguita o si sia estinta in altro modo ed il sanzionato abbia dato prova effettiva e costante di buona condotta.</p> <p>23.4 Provvedimenti di grazia, amnistia e indulto non sono applicabili ai casi di sanzioni irrogate per violazioni delle Norme Sportive Antidoping.</p>	<p><i>e, eventualmente, della rimozione dall'incarico, nel caso di violazione dei doveri di indipendenza e riservatezza, nel caso di grave negligenza nell'espletamento delle funzioni, ovvero nel caso in cui altre gravi ragioni lo rendano comunque indispensabile, in tal ultima ipotesi, la rimozione può anche non essere preceduta dal richiamo;</i></p> <p><i>d) formula pareri e proposte al Consiglio Direttivo Federale in materia di organizzazione e funzionamento della giustizia sportiva.</i></p> <p style="text-align: center;"><b>La riabilitazione →ELIMINATO</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Art. 23</b> <i>Accesso alla giustizia sportiva</i></p> <p><i>23.11 Tesserati, gli Affiliati e gli altri soggetti legittimati dalla FMSI hanno diritto di agire innanzi agli Organi di giustizia per la tutela dei diritti e degli interessi loro riconosciuti dall'ordinamento sportivo.</i></p> <p><i>23.2 La FMSI determina a parziale copertura dei costi di gestione, la misura del contributo per l'accesso ai servizi di giustizia. Il contributo non deve essere tale da rendere eccessivamente oneroso l'accesso ai servizi di giustizia. Con delibera della Giunta Nazionale del CONI è fissata la misura massima del contributo, eventualmente differenziato per Federazione e tipologia di controversia.</i></p> <p><i>23.3 Al fine di garantire l'accesso alla giustizia federale a quanti non possono sostenere i costi di assistenza legale, la FMSI si avvale dell'apposto Ufficio del gratuito patrocinio istituito presso il CONI.</i></p>	<p><i>Eliminato intero ex. art.23 La riabilitazione</i></p> <p><i>Principi di Giustizia Sportiva del CONI (deliberazione n.1510 – 1511 Consiglio Nazionale 11 giugno 2014)</i></p>
--	--	--



**Capo 5 - Altri Organismi**

**Art. 24**

**Il Segretario Generale**

- 24.1 Il Segretario Generale è nominato dal Presidente Federale previa consultazione con il CONI e sentito il Consiglio Direttivo Federale.
- 24.2 Il Segretario Generale è responsabile della gestione amministrativa federale che si esplica sulla base del programma tecnico-sportivo-scientifico adottato dalla FMSI, degli indirizzi emanati dagli Organi Federali e sotto la vigilanza del Consiglio Direttivo e del Presidente Federale.
- 24.3 È compito del Segretario Generale dare attuazione alle direttive e alle deliberazioni assunte dagli Organi Federali, secondo le rispettive competenze. Il Segretario Generale dirige la Segreteria Federale e tutti gli uffici della Federazione, coordinandoli.
- 24.4 Il Segretario Generale prende parte, nella qualifica, alle riunioni dell'Assemblea Nazionale, del Consiglio Direttivo Federale, del Consiglio di Presidenza e ne redige e sottoscrive i verbali. Egli ha altresì facoltà di assistere a tutte le riunioni degli Organi Periferici e delle Commissioni.
- 24.5 In caso di assenza o impedimento, può farsi sostituire da un altro funzionario della Segreteria Generale.

**Capo 5 – Organismi permanenti della Federazione**

**Art. 24**

**Il Segretario Generale**

*ex Art. 24 spostato al Capo 2 come art. 12 bis*

<p style="text-align: center;"><b>Art. 25</b> <b>Commissioni</b></p> <p>25.1 Per assicurare il regolare adempimento dei fini istituzionali, il Consiglio Direttivo Federale potrà costituire particolari Commissioni alle quali demandare specifici compiti fissandone la composizione, la durata, le attribuzioni nell'ambito e nei limiti di quanto previsto dal Regolamento allo Statuto.</p> <p style="text-align: center;"><b>Art. 26</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Consulta dei Presidenti e Delegati Regionali - Consulta dei Coordinatori Regionali della Formazione - Consulta dei Rappresentanti Regionali Art. 31 - Collegio dei Medici Federali - Collegio dei Medici degli Sport Professionistici - Collegio dei Medici FMSI operanti presso Strutture di Medicina dello Sport convenzionate</b></p> <p>26.1 Il Collegio dei Medici Federali è composto dai Medici Federali Nazionali, tesserati della FMSI.</p> <p>26.2 La Consulta dei Presidenti dei Comitati Regionali e dei Delegati Regionali è composta da tutti i Presidenti o Delegati Regionali o Delegati Provinciali delle strutture territoriali con funzioni analoghe a quelle regionali, di cui all'Art. 17.1.</p> <p>26.3 La Consulta dei Coordinatori Regionali della Formazione è composta da tutti i Coordinatori Regionali.</p> <p>26.4 La Consulta dei Rappresentanti delle Sezioni aggregate di cui all'Art. 31 è costituita secondo le norme del Regolamento allo Statuto.</p> <p>26.5 Il Collegio dei Medici degli Sport Professionistici viene costituito secondo le norme del Regolamento allo Statuto.</p> <p>26.6 Il Collegio dei Medici FMSI operanti presso Strutture di</p>	<p style="text-align: center;"><b>Art. 26</b> Commissioni</p> <p>26.1 <i>Ibidem</i></p> <p style="text-align: center;"><b>Art. 27</b></p> <p style="text-align: center;">Consulta dei Presidenti e Delegati Regionali - Consulta dei Coordinatori Regionali della Formazione - Consulta dei Rappresentanti Regionali <b>Art. 32</b> - Collegio dei Medici Federali - Collegio dei Medici degli Sport Professionistici - Collegio dei Medici FMSI operanti presso Strutture di Medicina dello Sport convenzionate</p> <p><b>27.1 La Consulta dei Presidenti dei Comitati Regionali e dei Delegati Regionali è composta da tutti i Presidenti o Delegati Regionali o Delegati Provinciali delle strutture territoriali con funzioni analoghe a quelle regionali, di cui all'Art. 17.1.</b></p> <p><b>27.2 La Consulta dei Coordinatori Regionali della Formazione è composta da tutti i Coordinatori Regionali.</b></p> <p><b>27.3 La Consulta dei Rappresentanti delle Sezioni aggregate di cui all'Art. 32 è costituita secondo le norme del Regolamento allo Statuto.</b></p> <p><b>27.4 Il Collegio dei Medici Federali è composto dai Medici Federali Nazionali, tesserati della FMSI.</b></p> <p>27.5 Il Collegio dei Medici degli Sport Professionistici viene costituito secondo le norme del Regolamento allo Statuto.</p> <p>27.6 Il Collegio dei Medici FMSI operanti presso Strutture di Medicina dello Sport convenzionate con la FMSI viene</p>	<p style="text-align: center;"><i>Per coerenza d'ordine con il titolo dell'articolo</i></p>
---	---	---

Medicina dello Sport convenzionate con la FMSI viene costituito secondo le norme del Regolamento allo Statuto.

26.7I Collegi e le Consulte, di cui ai precedenti commi, sono presieduti dal Presidente della Federazione o da un Vice Presidente delegato e vengono convocati di norma una volta l'anno.

26.8I Collegi, in conformità alle direttive del Consiglio Direttivo Federale, assicurano il coordinamento delle attività sanitarie delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, delle società professionistiche e delle attività federali periferiche con quelle della FMSI.

**Art. 27**

**Comitato Scientifico Culturale**

27.1 Il Comitato scientifico-culturale è nominato dal Consiglio Direttivo della FMSI con funzioni di consulenza relativa ai compiti istituzionali di cui all'Art. 2.

27.2 Il Comitato è definito nel numero e nella composizione dei suoi membri come espressamente previsto dalle norme del Regolamento allo Statuto.

27.3 Al Comitato Scientifico Culturale viene garantita autonomia nel campo della proposta di iniziative culturali, di ricerche e collaborazioni scientifiche e di promozione della cultura e degli standard della qualità in medicina dello sport, da sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo Federale.

costituito secondo le norme del Regolamento allo Statuto.

27.7I Collegi e le Consulte, di cui ai precedenti commi, sono presieduti dal Presidente della Federazione o da un Vice Presidente delegato e vengono convocati di norma una volta l'anno.

27.8I Collegi, in conformità alle direttive del Consiglio Direttivo Federale, assicurano il coordinamento delle attività sanitarie delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, delle società professionistiche e delle attività federali periferiche con quelle della FMSI.

**Art. 28**

**Comitato Scientifico Culturale**

28.1 *Ibidem*

28.2 *Ibidem*

28.3 *Ibidem*

<p style="text-align: center;"><b>Art. 28</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Commissione Statuti e Regolamenti</b></p> <p>28.1 La Commissione Statuti e Regolamenti è nominata dal Consiglio Direttivo Federale. Le norme del Regolamento allo Statuto ne prevedono il numero e la composizione dei suoi membri di cui uno, sempre nominato dal Consiglio Direttivo Federale, con funzioni di Presidente.</p> <p>28.2 Compito della Commissione è quello di elaborare ed aggiornare - su richiesta del Consiglio Direttivo Federale ovvero per autonoma iniziativa - i Regolamenti Federali, nonché di proporre modifiche agli Statuti della FMSI o delle AMS per l'adeguamento ai principi dell'ordinamento statale, dell'ordinamento sportivo, nonché per quanto attiene ai principi enunciati all'Art. 3.2.</p> <p>28.3 Può essere interpellata per fornire pareri consultivi sull'interpretazione dello Statuto e dei Regolamenti quando il Presidente, il Consiglio di Presidenza o il Consiglio Direttivo Federale lo ritengano opportuno.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Art. 29</b></p> <p style="text-align: center;">Commissione Statuti e Regolamenti</p> <p>29.1 <i>Ibidem</i></p> <p>29.2 <i>Ibidem</i></p> <p>29.3 <i>Ibidem</i></p>	
---	--	--

<p style="text-align: center;"><b>TITOLO IV</b> <b>Altre Strutture</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>TITOLO IV</b> <b>Altre Strutture</b></p>	
<p style="text-align: center;"><b>Capo 1 - Strutture operative</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Art. 29</b> <b>Attività e Strutture Antidoping</b></p> <p>29.1 Al fine di tutelare la salute degli sportivi la FMSI, secondo le direttive del CONI, del CIO, delle Federazioni Sportive Nazionali e Internazionali e dell’Agenzia Mondiale Antidoping (WADA), attua interventi di prevenzione-educazione, in relazione ai compiti sanciti all’Art. 2.</p> <p>29.2 La FMSI inoltre avvalendosi del proprio Laboratorio Scientifico di Roma, in collaborazione con il CONI, si impegna nel campo della ricerca e dell’aggiornamento delle tecniche analitiche per una sempre più efficace repressione dell’uso di sostanze o di metodi che alterano le naturali prestazioni fisiche degli atleti.</p> <p>29.3 La FMSI si impegna nel continuo aggiornamento tecnologico-qualitativo del Laboratorio di Roma, atto al mantenimento degli standard richiesti per l’accreditamento da parte dei competenti Organismi Internazionali ed effettua, su richiesta della WADA, delle competenti Strutture del CONI, delle Federazioni Sportive Nazionali e Internazionali, delle Discipline Sportive Associate, di Enti Sportivi riconosciuti dal CONI e di altre Istituzioni nazionali ed internazionali, previa apposite convenzioni e nel rispetto delle leggi vigenti, i controlli richiesti.</p> <p>29.4 È istituito dal CDF un “Elenco Nazionale” dei Medici Ispettori Antidoping cui è affidato il compito di eseguire esclusivamente per la FMSI e su incarico della stessa i controlli antidoping. La FMSI promuove l’aggiornamento periodico obbligatorio dei Medici Ispettori Antidoping, la cui permanenza nell’Elenco è stabilita dal CDF che ne può, altresì, disporre la revoca in</p>	<p style="text-align: center;"><b>Capo 1 - Strutture operative</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Art. 30</b> <b>Attività e Strutture Antidoping</b></p> <p><i>30.1 Ibidem</i></p> <p><i>30.2 Ibidem</i></p> <p><i>30.3 Ibidem</i></p> <p><i>30.4 Ibidem</i></p>	

qualsiasi momento a suo insindacabile giudizio.

29.5 Per la gestione e l'organizzazione delle attività connesse alla prevenzione, alla repressione ed alla ricerca scientifica sul problema dell'uso di sostanze o metodi che alterano le prestazioni fisiche e danneggiano la salute degli atleti, la FMSI assume tutte le iniziative ritenute utili e necessarie secondo principi e criteri organizzativi e procedure previsti nello specifico Regolamento adottato dal Consiglio Direttivo Federale come previsto in materia dall'Art. 37.

**Art. 30**

**Strutture di Medicina dello Sport e altre collaborazioni**

30.1 In relazione al perseguimento dei propri fini istituzionali e, in particolare, dei compiti di cui all'Art. 2, comma 2, lett. d, e, f, del presente Statuto, la FMSI può individuare strutture pubbliche e private, dotate della necessaria qualificazione professionale e tecnologica, secondo le modalità previste dal Regolamento allo Statuto, stipulando con esse apposite convenzioni.

30.2 La FMSI può altresì giovare, con regolari convenzioni, della collaborazione di istituzioni sanitarie medico-sportive, di strutture universitarie ed ospedaliere, IRCCS o di altri Istituti o Consorzi Scientifici qualificati, italiani o stranieri, ed ogni altro soggetto pubblico o privato avente la necessaria qualificazione, per ricerche scientifiche e collaborazione tecnica e per quanto possa rendersi utile ai fini istituzionali.

*30.5 Ibidem*

**Art. 31**

**Strutture di Medicina dello Sport e altre collaborazioni**

*31.1 Ibidem*

*31.2 Ibidem*

**Capo 2 – Sezioni aggregate**

**Art. 31**

**Masso-Fisioterapisti e Massaggiatori Sportivi -  
Laureati in Scienze Motorie – Diplomatici ISEF**

31.1 La FMSI in ordine alle proprie finalità statutarie istituisce, secondo le norme previste dal Regolamento allo Statuto, una Sezione per Masso-Fisioterapisti e Massaggiatori Sportivi, per dare una risposta alle esigenze formative ed operative a favore delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate affiliate al CONI e degli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI. Analoga, distinta Sezione è istituita per i Laureati in Scienze Motorie e Diplomatici ISEF.

31.2 Possono essere ammessi a farne parte coloro che siano in possesso dei titoli specifici legalmente riconosciuti e previsti dalla legislazione vigente. Ciascuna delle anzidette Sezioni è retta da un Rappresentante nazionale che partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo Federale in ordine agli interessi esponentziali della categoria rappresentata. Le stesse Sezioni esprimono un Rappresentante a livello regionale che partecipa alle riunioni del Consiglio Regionale in ordine agli interessi esponentziali della categoria rappresentata. Il Regolamento allo Statuto stabilisce le modalità di elezione del Rappresentante nazionale e dei Rappresentanti regionali. In sede di prima attuazione e fino alla posizione della disciplina regolamentare, i Rappresentanti di cui al presente comma sono designati dal Consiglio Direttivo Federale.

**Capo 2 - Sezioni aggregate**

**Art. 32**

**Masso-Fisioterapisti e Massaggiatori Sportivi –  
Laureati in Scienze Motorie – Diplomatici ISEF**

*32.1 Ibidem*

*32.2 Ibidem*



<p>organismi riconosciuti dal CONI stesso.</p> <p>32.4 La mancanza iniziale, accertata dopo l'elezione, o il venir meno, nel corso del mandato, anche di uno solo dei requisiti prescritti comporta l'immediata automatica decadenza dalla carica.</p> <p>32.5 Le cariche elettive federali hanno durata pari al quadriennio olimpico. I titolari possono essere riconfermati salvo quanto disposto nei commi successivi.</p> <p>32.6 È esclusa la retribuzione delle cariche sociali.</p>	<p>33.4 <i>Ibidem</i></p> <p>33.5 <i>Ibidem</i></p> <p>33.6 <del>È esclusa la retribuzione delle cariche sociali.</del>  <b><i>Possono essere previste indennità a favore del Presidente Federale e di altri componenti di organi direttivi nazionali investiti di particolari cariche. L'entità delle indennità sarà determinata dal Consiglio Direttivo Federale, in conformità a criteri e parametri stabiliti dalla Giunta Nazionale del CONI.</i></b></p>	<p><i>Principio 7.5.2. dei Principi fondamentali degli Statuti FSN e DSA del CONI (deliberazione n.1510 – 1511 Consiglio Nazionale 11 giugno 2014)</i></p>
<p style="text-align: center;"><b>Art. 33</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Incompatibilità delle cariche federali</b></p> <p>33.1 La qualifica di componente degli organi centrali è incompatibile con qualsiasi altra carica federale elettiva centrale e territoriale della FMSI.</p> <p>33.2 Le cariche di Presidente Federale, di componente del Collegio dei Revisori dei Conti, di membro degli Organi di Giustizia sono incompatibili con qualsiasi altra carica federale e sociale, sempre nell'ambito della FMSI.</p> <p>33.3 Le cariche di Presidente e di Consigliere a livello nazionale sono, altresì, incompatibili con qualsiasi altra carica elettiva sportiva nazionale in organismi riconosciuti dal CONI. Sono considerati incompatibili con la carica che rivestono e devono essere dichiarati decaduti coloro che vengono a trovarsi in situazione di permanente conflitto di interessi con l'organo nel quale sono stati eletti o nominati.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Art. 34</b></p> <p style="text-align: center;">Incompatibilità delle cariche federali</p> <p>34.1 <i>Ibidem</i></p> <p>34.2 <i>Ibidem</i></p> <p>34.3 <i>Ibidem</i></p>	

La dichiarazione di decadenza è resa dal Consiglio Direttivo Federale.

Qualora il conflitto di interessi sia limitato a singole deliberazioni o atti, il soggetto interessato non deve prendere parte alle une o agli altri.

Chiunque venga a trovarsi, per qualsiasi motivo, in una delle situazioni di incompatibilità, è tenuto ad optare per l'una o l'altra delle cariche assunte entro 15 (quindici) giorni dal verificarsi della situazione stessa. In caso di mancata opzione si ha decadenza dalla carica assunta posteriormente.

<p style="text-align: center;"><b>TITOLO VI</b> <b>Vincolo di Giustizia</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>TITOLO VI</b> <b>Vincolo di Giustizia</b></p>	
<p style="text-align: center;"><b>Art. 34</b> <b>Sistema di giustizia e arbitrato per lo sport</b></p> <p>34.1 I provvedimenti adottati dagli Organi della Federazione hanno piena e definitiva efficacia, nell'ambito dell'ordinamento federale, nei confronti di tutti gli Affiliati e i Tesserati.</p> <p>34.2 È riconosciuta la competenza arbitrale del Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport sulle controversie che contrappongono la Federazione a soggetti affiliati e tesserati, a condizione che siano stati previamente esauriti i ricorsi interni alla Federazione o comunque si tratti di decisioni non soggette a impugnazione nell'ambito della giustizia federale, con esclusione delle controversie che hanno comportato l'irrogazione di sanzioni inferiori a centoventi giorni, a 10.000 euro di multa o ammenda, e delle controversie in materia di doping.</p> <p>34.3 Nella prima udienza arbitrale è esperito il tentativo obbligatorio di conciliazione. Avverso il lodo, ove la controversia sia rilevante per l'ordinamento giuridico dello Stato, è ammesso il ricorso per nullità ai sensi dell'Art. 828 del Codice di Procedura Civile.</p> <p>34.4 Il Tribunale provvede alla soluzione delle controversie sportive attraverso lodi arbitrali emessi da un arbitro unico o da un collegio arbitrale di tre membri, secondo le modalità previste dall'Art. 12 ter dello Statuto del CONI.</p> <p>34.5 Per le controversie di cui al comma 2 che abbiano ad oggetto diritti indisponibili è ammesso il ricorso all'Alta Corte di Giustizia Sportiva, alle condizioni e secondo le modalità previste dall'Art. 12 bis dello Statuto del CONI.</p> <p>34.6 L'inosservanza della presente disposizione comporta l'adozione i provvedimenti disciplinari fino alla radiazione.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Sistema di giustizia e arbitrato per lo sport →ELIMINATO</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Art. 35</b> <b>Clausola compromissoria</b></p> <p><b>35.1 Lo Statuto ed i Regolamenti federali prevedono che gli Affiliati e i Tesserati accettino la giustizia sportiva così come disciplinata dall'ordinamento sportivo.</b></p>	<p><i>Eliminato intero ex art.34 Sistema di giustizia ed arbitrato per lo sport</i></p> <p><i>Principi di Giustizia Sportiva del CONI (deliberazione n.1510 – 1511 Consiglio Nazionale 11 giugno 2014)</i></p>

**Art. 35**  
**Arbitrato federale**

- 35.1 Gli affiliati e i tesserati della Federazione possono rimettere a un giudizio arbitrale definitivo la risoluzione di controversie interindividuali ai sensi dell'Art. 806 e seguenti del Codice di Procedura Civile, che siano originate dalla loro attività sportiva od associativa, qualora non rientrino nella competenza degli Organi di Giustizia federali o nei casi di cui al precedente articolo, nei modi e termini fissati dal Regolamento di Giustizia.
- 35.2 Il Collegio Arbitrale è costituito dal Presidente e da due membri. Questi ultimi, nominati uno da ciascuna delle parti, provvedono alla designazione del Presidente. In difetto di accordo la nomina del Presidente del Collegio Arbitrale e la nomina dell'arbitro di parte, ove questa non vi abbia provveduto, è demandata al Presidente del supremo organo di giustizia federale.
- 35.3 Gli arbitri, perché così espressamente convenuto ed accettato, giudicano quali amichevoli compositori inappellabilmente e senza formalità di procedura. Il lodo è deliberato a maggioranza dei voti ed il dispositivo deve essere sottoscritto da tutti i componenti. È comunque valido se sottoscritto dalla maggioranza, purché si dia atto che è stato deliberato con la presenza di tutti i componenti, con l'espressa dichiarazione che l'altro componente non ha potuto o voluto sottoscriverlo.
- 35.4 Il lodo deve essere pronunziato entro 90 giorni dalla nomina del Presidente e per l'esecuzione, le cui modalità sono stabilite nel lodo stesso, deve essere depositato da parte del Presidente entro 10 giorni dalla sottoscrizione presso la Segreteria degli organi di giustizia; quest'ultima ne dovrà dare tempestiva comunicazione alle parti.
- 35.5 L'inosservanza della presente disposizione comporta l'adozione di provvedimenti disciplinari fino alla radiazione.

**Arbitrato federale**  
**→ELIMINATO.**

*Eliminato intero ex. art. 35 Arbitrato Federale*

<p style="text-align: center;"><b>TITOLO VII</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Patrimonio ed esercizio finanziario</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>TITOLO VII</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Patrimonio ed esercizio finanziario</b></p>	
<p style="text-align: center;"><b>Art. 36</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Patrimonio ed esercizio finanziario</b></p> <p>- PATRIMONIO</p> <p>36.1 Il patrimonio della FMSI è costituito da:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) immobilizzazioni, distinte in immateriali, materiali e finanziarie;</li> <li>b) attivo circolante, distinto in crediti, attività finanziarie e disponibilità liquide;</li> <li>c) patrimonio netto;</li> <li>d) debiti e fondi.</li> </ul> <p>36.2 Tutti i beni oggetto del patrimonio devono risultare da un libro inventario aggiornato all'inizio di ogni anno, tenuto dalla Segreteria Generale e debitamente vistato dal Collegio dei Revisori.</p> <p>- ESERCIZIO FINANZIARIO</p> <p>36.3 L'esercizio finanziario ha la durata di un anno e coincide con l'anno solare.</p> <p>36.4 La gestione della FMSI spetta al Consiglio Direttivo Federale ed è disciplinata da apposito Regolamento di amministrazione e contabilità; comunque tutte le entrate e le uscite devono essere riportate nel bilancio della Federazione.</p> <p>36.5 Il Bilancio Consuntivo e le relazioni illustrative, dopo l'approvazione da parte del CONI, sono trasmesse a tutte le AMS affiliate o pubblicizzati tramite il sito web federale.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 36</p> <p style="text-align: center;">Patrimonio ed esercizio finanziario</p> <p>36.1 <i>Ibidem</i></p> <p>36.2 <i>Ibidem</i></p> <p>36.3 <i>Ibidem</i></p> <p>36.4 <i>Ibidem</i></p> <p>36.5 <del>Il Bilancio Consuntivo e le relazioni illustrative, dopo l'approvazione da parte del CONI, sono trasmesse a tutte le AMS affiliate o pubblicizzati tramite il sito web federale. Il Bilancio di previsione ed il Bilancio di esercizio con le relazioni illustrative sono pubblicate in apposita sezione sul sito web federale, entro 15 giorni dall'approvazione del</del></p>	<p><i>Principio 11.2. dei Principi fondamentali degli Statuti FSN e DSA del CONI (deliberazione n.1510 – 1511 Consiglio Nazionale 11 giugno 2014)</i></p>

<p>36.6 Ove la FMSI costituisca società strumentali allo svolgimento dei propri compiti, il loro bilancio deve essere pubblicato e allegato al bilancio federale anche ai fini dell'approvazione di quest'ultimo da parte del CONI.</p> <p>36.7</p>	<p><b><i>CONI. Nella medesima sezione sono resi pubblici i bilanci di esercizio dell'ultimo triennio.</i></b></p> <p>36.6 Ove la FMSI costituisca società strumentali allo svolgimento dei propri compiti, il loro bilancio d'esercizio viene <del>pubblicato e allegato al bilancio federale anche ai fini dell'approvazione di quest'ultimo da parte del CONI</del> <b><i>pubblicizzato sul sito web federale, secondo quanto indicato al precedente comma. Tale bilancio viene trasmesso in allegato al bilancio federale anche ai fini dell'approvazione di quest'ultimo da parte del CONI.</i></b></p> <p>36.7 <b><i>A far data dall'esercizio anno 2016, la Federazione sottopone i propri bilanci e quelli delle società eventualmente partecipate ad apposita certificazione da parte di primaria Società di revisione contabile.</i></b></p>	<p><i>Principio 11.3. dei Principi fondamentali degli Statuti FSN e DSA del CONI (deliberazione n.1510 – 1511 Consiglio Nazionale 11 giugno 2014)</i></p> <p><i>Principio 11.6. dei Principi fondamentali degli Statuti FSN e DSA del CONI (deliberazione n.1510 – 1511 Consiglio Nazionale 11 giugno 2014)</i></p>
---	---	---

<p style="text-align: center;"><b>TITOLO VIII</b> <b>Norme Generali</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>TITOLO VIII</b> <b>Norme Generali</b></p>	
<p style="text-align: center;"><b>Art. 37</b> <b>Regolamenti ed Interpretazioni</b></p> <p>37.1 Il Regolamento di Giustizia, nonché tutti quelli che abbiano a disciplinare aspetti pubblicistici dell'attività federale sono approvati ai fini sportivi dalla Giunta Nazionale del CONI, ai sensi dell'Art. 7, comma 5, lett. "l" dello Statuto di detto Ente.</p>		
<p style="text-align: center;"><b>Norme Transitorie e Finali</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>Norme Transitorie e Finali</b></p>	
<p>Il presente Statuto entra in vigore a seguito della approvazione dei competenti Organi di legge</p>		